// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Sabato, 20 febbraio** — **Numero 43.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

Avviso di Corte

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni sette, a cominciare da oggi, per il decesso di S. A. I. il granduca Vladimiro Alessandrovitch di Russia.

Roma, 19 febbraio 1909.

LEGGI E DECRETI

Il numero **826** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto Pugliese e per la tutela della silvicultura nel bacino del Sele;

Veduto il regolamento per la concessione della costruzione, manutenzione, riparazione ed esercizio dell'acquedotto Pugliese, approvato con R. decreto 17 novembre 1904, n. 619;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 1 del suindicato regolamento è sostituito il seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio istituito dall'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 245, sarà composto di un presidente nominato per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di tre rappresentanti del Governo, nominati con decreto dello stesso ministro, di un rappresentante per ciascuna delle tre Provincie, nominato dal Consiglio provinciale.

« Il presidente e ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione rimarrà in ufficio per un triennio a decorrere dalla propria nomina e potrà essere di triennio in triennio riconfermato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
LACAVA.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il n. **820** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411, col quale veniva approvato il regolamento che stabilisce le norme per l'ammissione degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, per la loro permanenza in servizio e per la cessazione dal servizio stesso;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, num. 70;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta modificazioni al citato testo unico della legge sulle pensioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento sopra citato per gli operai borghesi è abrogato e sostituito da quello qui unito, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 2.

Le tabelle delle paghe stabilite per gli operai borghesi dai RR. decreti 20 febbraio 1865, 13 gennaio 1866, 25 luglio 1880, 25 agosto 1897 e 20 settembre 1903 cessano di avere effetto e sono sostituite da quelle annesse al regolamento qui unito.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'annesso regolamento s'intenderanno aver vigore dal 1° agosto del corrente anno 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO
per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1. Il personale operaio borghese della guerra comprende tutti coloro, uomini e donne, i quali forniti di mercede giornaliera e addetti ai servizi per cui sono stabilite apposite tabelle organiche a sensi del presente regolamento.

Il personale è costituito:

a) di capi operai i quali hanno l'incarico di coadiuvare il personale dirigente nella preparazione e distribuzione del lavoro e di sorvegliarne direttamente l'esecuzione, non che di tenere i registri e le contabilità elementari di laboratorio:

b) di operai i quali esercitano un mestiere, compiono lavori manuali o disimpegnano servizi di fatica, di custodia e simili, o sono incaricati della immediata sorveglianza dei lavori nelle officine;

c) di garzoni i quali aspirando al posto di operaio ed essendo già iniziati alla cognizione di un mestiere, vengono ammessi per perfezionarsi in esso e per apprendere quanto si riferisce alle speciali lavorazioni che si eseguono negli stabilimenti militari.

Il personale operaio, per rispetto alla stabilità di posizione, si divide in:

personale a matricola:
personale straordinario.

Il primo è quello impiegato per i bisogni normali delle lavorazioni.

Il secondo viene assunto in servizio unicamente per lavori eccezionali e transitori.

I garzoni, sono considerati come appartenenti al personale straordinario.

La denominazione *operai* quando non è usata in concorso o in contrasto a quella di capi operai e di garzoni, si intende riferirsi a tutti gli appartenenti al personale operaio borghese.

§ 2. Con la parola *direzione* si intendono le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria e del genio, i magazzini centrali militari, l'istituto geografico militare, i depositi di allevamento cavalli ed in genere tutte quelle amministrazioni per le quali è stabilita una tabella organica per gli operai.

§ 3. Per i servizi che non sono alla dipendenza di alcun ispettorato, le attribuzioni affidate dal presente regolamento a tale autorità debbono intendersi di competenza del Ministero.

§ 4. Le avvertenze stampate sui modelli, come guida ed istruzione per la compilazione dei vari documenti ed a complemento delle disposizioni che ai medesimi si riferiscono, sono considerate come parte integrante di questo regolamento.

Art. 1.

Classificazione — Quadro organico

Personale a matricola.

§ 5. Gli operai in relazione al mestiere che esercitano, ed i capi

operai in relazione a quello che esercitavano come operai, sono divisi in categorie secondo le apposite tabelle annesse al presente regolamento.

§ 6. Per ogni direzione o stabilimento è determinato, con apposito quadro organico, il numero massimo complessivo degli operai o capi operai a matricola che possono essere impiegati per i bisogni normali delle lavorazioni, e quello particolare per ogni categoria.

I quadri organici sono raggruppati nelle tabelle - speciali per ogni servizio - annesse al presente regolamento.

§ 7. Tali quadri possono essere variati:

a) per quanto riguarda la forza complessiva, soltanto in relazione a modificazioni nell'ordinamento dei servizi od all'aumento od alla diminuzione dei lavori normali;

b) per quanto si riferisce alla ripartizione in categorie, solo in rapporto a mutamenti nell'andamento specifico delle lavorazioni.

§ 8. Tanto alle modificazioni proviste dal precedente § quanto alla determinazione di nuove tabelle che si riconoscesse necessario stabilire per altri servizi, sarà provveduto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Però le tabelle *A, B, C, D, E, F* non possono essere modificate che per R. decreto previo parere del Consiglio di Stato.

§ 9. Nessuna direzione può ammettere in servizio operai a matricola in numero superiore a quello fissato dal proprio quadro organico, nè potrà assegnare ad una categoria più operai di quelli previsti dal quadro medesimo.

È peraltro ammessa, per ragioni di servizio, l'eccedenza in una categoria solo quando vi siano corrispondenti vacanze in categorie superiori.

L'ammissione di nuovi operai a matricola è sempre subordinata alla assoluta necessità; dei medesimi ed i direttori, sotto la loro personale responsabilità, dovranno astenersi dal coprire i posti vacanti se non abbiano ricevuto commesse di lavoro tali da non potersi compiere regolarmente col personale già esistente.

§ 10. Il Ministero, per eccezionali circostanze, può autorizzare il trasferimento da una ad altra direzione di operai in soprannumero all'organico rispettivo.

Straordinari.

§ 11. Il personale straordinario è classificato in categorie colle stesse norme stabilite per quello a matricola dal § 5.

§ 12. Nel segnalare al Ministero, pel tramite del competente Ispettorato, il fabbisogno di personale straordinario, le Direzioni indicano il numero di capi operai e di operai di ogni categoria che ritengono necessari per i momentanei bisogni delle lavorazioni.

§ 13. Al termine di ogni esercizio finanziario, le Direzioni che hanno in servizio personale straordinario, trasmettono all'Ispettorato uno specchio, in triplice copia, conforme al mod. n. 2 annesso al presente regolamento, nel quale è indicata la forza degli straordinari per ogni categoria e sono segnalate le ragioni per cui si rende necessaria la loro conservazione in servizio ed il tempo per cui presumibilmente dovranno ancora rimanere nel nuovo esercizio.

§ 14. L'Ispettorato deve vigilare a che il personale straordinario non venga impiegato per lavori di carattere normale e permanente. Ciò verificandosi, ove risulti che tale impiego deriva da insufficienza della forza organica del personale a matricola, farà quelle proposte di aumento di detta forza che riterrà strettamente necessaria; in caso diverso proporrà la riduzione del numero degli straordinari a quello necessario per i soli lavori occasionali e temporanei.

Il Ministero restituisce due copie degli specchi, di cui nel § precedente approvati nella loro integrità o modificati secondo i criteri stabiliti dal capoverso precedente, trasmettendoli all'Ispettorato il quale ne ritiene una copia ed invia l'altra alla Direzione.

Art. 2.

Ammissioni

—

Personale a matricola.

§ 15. Può essere ammesso nel personale a matricola soltanto chi:

a) possegga capacità sufficiente ad esercitare il mestiere o a disimpegnare il servizio pel quale è vacante il posto in organico;

b) abbia la necessaria idoneità fisica pel mestiere che deve esercitare;

c) abbia età non minore di quella stabilita per le varie categorie e paghe dall'unita tabella *F*, e non maggiore di anni 35. Quest'ultimo limite può essere oltrepassato, ma non mai oltre il 45° anno di età, nel tempo che l'operaio avesse già trascorso in precedente servizio a matricola, a senso del presente regolamento, o di quanto altro passato alle dipendenze dello Stato in servizi utili al conseguimento della pensione;

d) sia cittadino italiano;

e) sia di moralità e condotta incensurate;

f) abbia soddisfatto agli obblighi di leva.

§ 16. In via eccezionale il Ministero può autorizzare l'ammissione in servizio anche di operai che non abbiano la cittadinanza italiana, quando si tratti di specialisti che non sia stato possibile reclutare a convenienti condizioni fra i cittadini del Regno.

§ 17. Sono esclusi dall'ammissione:

a) gli individui che subirono condanne per reati contemplati dalla legge sul reclutamento come tali da rendere indegni di appartenere all'esercito:

b) i renitenti e i disertori latitanti o condannati;

c) coloro i quali lasciarono il servizio militare senza riportare dichiarazione di buona condotta:

d) coloro i quali già appartenenti al personale operaio della guerra o al personale operaio di altre amministrazioni dello Stato furono licenziati per punizione o comunque espulsi per mancanze commesse.

§ 18. I requisiti di cui ai comma *c), d), e), f)* del § 15 si comprovano mediante l'esibizione dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana:

b) copia autentica dell'atto di nascita:

c) certificati di penalità e di buona condotta di data non anteriore di 30 giorni a quella della presentazione:

d) certificato di esito di leva, per chi vi abbia già concorso e foglio di congedo per chi abbia prestato servizio militare.

§ 19. Per gli accertamenti relativi alla condizione di esclusione stabilita alla lettera *d)* del § 17, i direttori debbono invitare gli aspiranti a dichiarare per iscritto se prestarono già servizio in stabilimenti militari od in altre amministrazioni dello Stato e in caso affermativo indicare le ragioni per cui lasciarono il servizio.

§ 20. I requisiti di cui al comma *a)* del § 15 si comprovano mediante:

a) l'esecuzione di un lavoro di saggio per gli aspiranti ad un posto di esercente mestiere;

b) un esperimento pratico, o tirocinio per i posti pei quali non si richiede la conoscenza di un mestiere.

§ 21. Sul risultato delle prove di cui al precedente § deve pronunziarsi una Commissione composta:

del direttore o di chi ne fa le veci;
del relatore o di chi ne fa le veci;
degli ufficiali e capi tecnici della direzione.

Presso gli uffici staccati la Commissione è composta del capo ufficio, degli ufficiali e capi tecnici addettivi.

Nelle deliberazioni della Commissione a parità di voti prevarrà quello del presidente; tale deliberazione deve risultare da apposita dichiarazione.

§ 22. L'idoneità fisica viene accertata mediante visita medica alla presenza del Consiglio di amministrazione che deve darne atto con relativa dichiarazione.

Tale visita deve essere rigorosa, allo scopo essenziale di evitare che imperfezioni fisiche preesistenti all'ammissione possano essere attribuite a cause di servizio.

§ 23. Le donne sono sottoposte a visita nel solo caso che debbano adibirsi a lavori che possono dare origine a malattie professionali, e tale visita viene passata dal sanitario fuori della presenza del Consiglio di amministrazione e con l'assistenza della persona designata al § 136, ed eventualmente di persona di famiglia dell'aspirante. Dell'effettuazione di tale visita secondo le norme del presente §, è però estesa dal Consiglio predetto dichiarazione analoga a quella indicata nel § precedente.

§ 24. L'ufficiale medico redige apposita relazione circa lo stato fisico degli individui visitati a norma dei precedenti §§, descrivendo chiaramente e particolareggiatamente tutte le imperfezioni fisiche degli aspiranti, affinchè questi non possano in seguito invocarle come provenienti da causa di servizio, e concludendo coll'esprimere parere sulla loro attitudine ai lavori a cui debbono essere adibiti.

§ 25. Accertato nei modi stabiliti dal presente articolo che l'aspirante possiede i requisiti di cui al § 15 e che non si trova nelle condizioni di esclusione di cui al § 17, il Consiglio di amministrazione determina la sua ammissione e la sua iscrizione a matricola tenendo conto del disposto dal successivo § 27.

§ 26. Nessun aspirante può essere ammesso in una categoria diversa da quella per cui è stabilito il lavoro di saggio o l'esperimento pratico, al quale egli si è assoggettato.

§ 27. A parità di capacità professionale e di moralità avranno la preferenza nell'ammissione ai posti vacanti:

a) i garzoni che soddisfino ai requisiti di cui al § seguente;

b) gli operai già a matricola stati licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità;

c) gli operai che abbiano perduto il diritto alla riammissione per non aver presentato la relativa domanda nel termine prefisso dal § 38;

d) operai già in servizio come straordinari;

e) operai licenziati per prestare servizio militare volontario;

f) operai provenienti da altri stabilimenti governativi.

§ 28. Agli effetti del comma *a*) del § precedente, i garzoni al compimento del 18° anno di età debbono essere sottoposti al lavoro di saggio colle stesse modalità stabilite per l'ammissione degli operai.

Coloro i quali risultano idonei hanno diritto ad essere ammessi come operai, nella categoria per cui hanno eseguito il lavoro di saggio, od in altra inferiore nella quale possano trovare utile impiego, e ad essere iscritti a matricola. Se in organico non vi sono vacanti i posti relativi, i garzoni vengono egualmente iscritti a matricola in eccedenza all'organico fino a che non si verificano le vacanze.

Coloro i quali dal menzionato esperimento non risultassero idonei possono essere mantenuti in servizio fino al 19° anno di età, compiuto il quale potranno ripetere la prova. Saranno però licenziati entro un mese dalla prima prova coloro che non avessero dimostrato attitudine al mestiere fino allora esercitato e fossero giudicati tali da non poter essere utilmente sperimentati in un altro mestiere. In caso di buon esito della seconda prova, i garzoni, hanno diritto ad essere ammessi come operai alle condizioni espresse nel secondo capoverso del presente paragrafo, ed in caso negativo sono senz'altro licenziati.

Straordinari.

§ 29. Per l'ammissione degli straordinari da iscriversi in apposito registro mod. n. 4, occorrono gli stessi requisiti e saranno seguite le stesse norme, stabilite col presente articolo per il personale a matricola.

§ 30. In caso di assoluta urgenza si possono accettare operai straordinari senza la preventiva esibizione dei documenti prescritti, ma con la diffida che saranno senz'altro licenziati, se non li presentino nel tempo strettamente necessario a procurarseli.

§ 31. Non possono essere assunti in servizio straordinari per occupare posti di fiducia, (portalettere, portinai, magazzinieri, ecc.).

Essi non possono essere addetti alle polveriere o comandati ai forti, se non per lavori per i quali riesca assolutamente insufficiente il personale a matricola.

§ 32. Non possono essere ammessi straordinari senza la preventiva autorizzazione del Ministero, da chiedersi nel modo indicato dal § 12.

Nell'inoltrare la relativa richiesta le direzioni debbono dare esatta indicazione dei lavori ai quali gli straordinari debbono essere adibiti, dimostrando l'impossibilità di provvedervi col personale a matricola e indicando il tempo pel quale essi dovranno essere mantenuti in servizio.

§ 33. I garzoni possono essere ammessi soltanto presso gli stabilimenti di artiglieria e del genio e presso l'Istituto geografico militare.

Il loro numero non deve superare il 10 0/0 del numero degli operai a matricola.

È in facoltà del Ministero di concedere un'eccedenza sulla aliquota per quegli stabilimenti che si trovassero in condizioni eccezionali.

§ 34. I requisiti necessari per l'ammissione dei garzoni sono:

a) cittadinanza italiana;

b) età non minore di 15 e non maggiore di 18 anni compiuti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica.

§ 35. Per comprovare tali requisiti gli aspiranti debbono produrre il certificato di cittadinanza italiana, la copia dell'atto di nascita ed il certificato di buona condotta di data non anteriore ad un mese, nonchè sottoporsi ad una visita medica per la quale debbono essere eseguite tutte le modalità stabilite per l'ammissione del personale a matricola.

§ 36. Nelle ammissioni di garzoni debbono avere la precedenza fra i dichiarati idonei:

a) orfani di operai militari od impiegati morti o resi inabili al lavoro per causa di servizio;

b) i figli di operai morti non per causa di servizio;

c) i figli di operai collocati a riposo o in riforma per infermità non provenienti dal servizio i quali abbiano prestato lodevole servizio;

d) i figli degli operai in servizio i quali si distinguano per abilità e buona condotta.

Art. 3.

Riammissione in servizio nel personale a matricola

§ 37. Allorchè operai a matricola sono chiamati alle armi per compiervi un servizio obbligatorio, la direzione lascierà vacanti i posti per tutta la durata di tale servizio e fino al termine stabilito dal comma *d*) del § 38.

Nel caso in cui le esigenze del servizio assolutamente lo richiedessero, tali posti saranno temporaneamente coperti con straordinari.

§ 38. La riammissione degli operai indicati al § precedente può solo aver luogo presso la direzione cui prima appartenevano, ed alle seguenti condizioni:

a) che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data del congedo;

b) che sul loro foglio di congedo vi sia la dichiarazione di buona condotta per parte del capo, oppure vi sia indicato che

avendo servito meno di tre mesi, non si lascia dichiarazione relativa alla condotta.

Non può essere riammesso e verrà invece considerato come licenziato volontariamente, l'operaio che non ottenesse, per ragioni disciplinari, il rinvio in congedo al tempo stabilito o che per qualunque altro motivo indipendente dal servizio cui era obbligato restasse sotto le armi.

§ 39. Le disposizioni del § precedente sono applicabili anche agli individui inviati in licenza straordinaria in attesa di congedo.

In luogo del foglio di congedo sarà per essi richiesto ai comandanti di corpo o di distretto copia del foglio matricolare e caratteristico (n. 2 *Atto 166, Giornale militare 1892*).

§ 40. I licenziati per punizione non possono essere riammessi in servizio.

§ 41. Gli operai a matricola licenziatisi volontariamente non possono essere riammessi se non trascorsi sei mesi dal loro licenziamento.

§ 42. Gli operai a matricola licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità possono essere riammessi nella stessa qualità quando sono vacanti posti in organico.

§ 43. Tutti gli operai riammessi tranne i congedati dal servizio militare di cui al § 37 debbono essere sottoposti alla visita medica negli stessi modi stabiliti per l'ammissione e produrre il certificato penale e quello di buona condotta, di data non anteriore a 30 giorni a quello di presentazione.

Art. 4.

Orario di lavoro

§ 44. L'orario diurno normale di lavoro è di 10 ore per tutto l'anno.

È però fatta eccezione per gli operai chimici, disegnatori, incisori, litografi e pel personale speciale del laboratorio fotolitografico, per i quali l'orario è fissato in ore 8.

Per litografi s'intendono i soli operai che lavorano su pietre, zinco, ecc., e non i torcolieri od altri individui addetti alla materiale riproduzione di lavori litografici.

§ 45. Negli stabilimenti in cui, per le condizioni speciali del lavoro o per deficienza di impianti di illuminazione, non sia possibile seguire nei mesi invernali l'orario di 10 ore, potrà in via eccezionale seguirsi l'orario di 9 ore nell'inverno e di 11 ore nell'estate, in modo però che l'orario medio annuale risulti di 10 ore al giorno.

Per adottare tale orario variabile, le direzioni devono chiederne preventiva autorizzazione al Ministero, con proposta motivata da trasmettersi pel tramite del competente Ispettorato.

§ 46. Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da un riposo (che può servire per la refezione) della durata di almeno 30 minuti se l'orario è quello normale, o essendo straordinario è inferiore a 12 ore, e di 45 minuti se l'orario è di 12 ore o più.

Tale riposo è considerato e retribuito come lavoro fino alla concorrenza di 30 minuti.

L'orario superiore alle ore 12 non può essere consentito che in casi assolutamente eccezionali.

§ 47. Nel caso in cui si pratica l'orario normale di 10 ore, l'intervallo per la refezione, se richiesto dalla maggioranza assoluta degli operai, può essere prolungato da 30 a 45 minuti, dei quali soltanto 30 saranno considerati e retribuiti come lavoro.

§ 48. Quando almeno due terzi degli operai chiedano l'adozione dell'orario interrotto, è in facoltà del direttore di concedere una interruzione non maggiore di due ore, purchè però per le condizioni degli stabilimenti e per i mezzi di illuminazione di cui dispongono, possa adottarsi l'orario interrotto senza danno del servizio e senza eccessivo aggravio di spesa.

49. Qualunque sia l'orario in vigore, non possono essere impiegate nel lavoro per più di 12 ore al giorno le donne (1).

Il lavoro delle donne deve essere interrotto da un riposo di una ora almeno quando supera le 6 ma non le 8 ore, di un'ora e mezza quando supera le 8 ore ma non le 11, di due ore quando supera le 11 (2).

L'uscita dagli stabilimenti, ove non ostino necessità di servizio, è regolata in modo che le donne ed i garzoni abbiano la precedenza sugli altri operai.

§ 50. Nei laboratorî pirotecnici ed in genere in tutte le direzioni presso le quali vi siano donne che in numero rilevante concorrano normalmente cogli uomini alla esecuzione dei lavori, deve, in tutte le stagioni e per tutti gli operai, osservarsi un orario con una interruzione non minore di quella stabilita per le donne dal precedente paragrafo.

Nelle direzioni presso cui il personale femminile esercita attribuzioni autonome può essere conservato pel personale maschile l'orario continuato, limitando alle donne quello interrotto dal riposo di cui al § 49.

Il direttore esaminerà però se, comportandolo le esigenze del servizio, non sia possibile anticipare l'ingresso o ritardare l'uscita delle donne in modo da metterle in grado di compiere le stesse ore di lavoro degli uomini, ferme sempre restando le limitazioni di cui al § 49.

§ 51. Nei casi previsti dai §§ 48, 49 e 50, 30 minuti della interruzione debbono essere considerati e retribuiti come lavoro.

§ 52. Quando l'orario è interrotto, è data facoltà agli operai che rinunciano ad uscire per la durata dell'intervallo, di trattenersi nella direzione, purchè sia possibile al direttore di destinare a questo scopo un locale adatto - possibilmente all'infuori delle officine, dei laboratorî e dei magazzini - dove gli operai possano consumare la refezione ed intrattenersi sotto l'osservanza delle norme disciplinari che il direttore fisserà al riguardo.

§ 53. Qualunque sia l'orario in vigore, l'ingresso e l'uscita degli operai debbono essere regolati in modo che essi prestino un lavoro effettivo non inferiore di 30 minuti a quello per cui vengono retribuiti.

§ 54. Nei giorni festivi i laboratorî debbono - in massima - rimanere chiusi.

Nei giorni feriali in cui ricorressero i genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina, e la Regina Madre, nonchè di S. A. R. il principe ereditario, oppure le feste di Santa Barbara e San Martino, deve osservarsi l'orario in vigore per i giorni di lavoro.

§ 55. È in facoltà del direttore, quando assolute esigenze di servizio lo esigano:

a) di stabilire un orario speciale per gli operai di alcune specialità, quali macchinisti, operai addetti ai forni fusorî, inservienti alle colombaie, cantonieri stradali, addetti alle linee telefoniche o telegrafiche, ecc.;

b) di aumentare o diminuire il limite stabilito dall'orario, per non più di quindici giorni in ciascun trimestre, quando si tratta di qualche specialità di operai, e per non più di cinque giorni quando si tratta di tutti gli operai;

c) di tener chiuso, per non più di due giorni per mese, alcuno o tutti i laboratorî;

d) di far lavorare nei giorni festivi tutti o parte degli operai.

In questo caso le Direzioni d'artiglieria e del genio ne informano i competenti comandi quando il numero degli operai al lavoro supera il 50 0/0 degli individui appartenenti al personale inferiore, compresi gli straordinari.

Occorre invece l'autorizzazione del competente ispettore:

e) per aumentare o diminuire il limite stabilito dell'orario

(1) Art. 7 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818.

(2) Art. 8 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818.

per un periodo di tempo maggiore di quello indicato alla lettera *b*);

f) per tener chiusi per più di due giorni per mese alcuno o tutti i laboratori;

g) per far lavorare gli operai per più di 12 ore al giorno:

h) per fare eseguire lavori in ore di notte (dopo le 22 e prima delle 5) salvo che ciò non dipenda da circostanze impreviste o da ordini delle autorità superiori territoriali.

§ 56. Qualora ricorressero giorni festivi nel corso della settimana, è in facoltà del direttore - quando sia possibile senza danno dell'amministrazione e sia compatibile col regolare andamento dei lavori - di aumentare in via eccezionale l'orario dei giorni lavorativi prossimi, in modo da mettere in grado gli operai di avvicinarsi il più possibile al conseguimento della paga settimanale normale.

§ 57. Presso ogni direzione deve essere stabilito un orario di lavoro determinato in relazione alle norme fissate dal presente articolo.

Le direzioni d'artiglieria lo trasmettono, per comunicazione, al comando d'artiglieria da costa e da fortezza e all'ispettorato competente; quelle del genio al comando od all'ispettorato competente.

§ 58. Copia autentica dell'orario deve essere tenuta costantemente affissa nell'atrio di entrata alle officine od in altro luogo scelto dal direttore, a facile portata degli operai perchè possano prenderne conoscenza.

Art. 5.

Paghe ad economia

§ 59. Le paghe del personale operaio stabilite dalle apposite tabelle annesse al presente regolamento, sono corrisposte in relazione alle ore di lavoro effettivamente compiuto.

§ 60. Per gli operai addetti a speciali servizi (come custodi, portinai, conducenti, personale di bordo, gondolieri, barcaiuoli, inservienti d'ufficio e delle colombaie militari, cantonieri stradali addetti alle linee telefoniche e telegrafiche, funicolari e teleferiche, guide alpine) pei quali non riesce agevole sorvegliare il lavoro compiuto, ed i quali sono trattenuti in servizio per una durata giornaliera non costante, verrà corrisposta la paga considerandoli come presenti al lavoro tutti i giorni, compresi i festivi, per la durata media di dieci ore al giorno, salvo il disposto dal § 71.

Tale computo di retribuzione è altresì adottato per tutti i capi commessi e commessi dei magazzini centrali militari e per gli operai della farmacia centrale militare.

§ 61. La forma eccezionale di retribuzione di cui al § precedente per gli operai che dovessero essere addetti a specialità di servizi non contemplate nel § stesso, non può essere adottata se non con la preventiva approvazione del ministero.

Le direzioni debbono perciò volta per volta avanzare la relativa proposta al Ministero, indicando in modo preciso le ragioni che la giustificano.

Al 1° luglio di ogni anno le direzioni debbono trasmettere al Ministero, pel tramite dell'ispettorato, un elenco nominativo degli operai retribuiti nel detto modo, con indicazione delle attribuzioni da ognuno di essi disimpegnate.

§ 62. per ogni categoria di operai è stabilita una paga minima, una normale ed una massima ragguagliate ad ore di lavoro.

Quando fra tali paghe esiste una differenza maggiore di centesimi 5 sono stabilite paghe intermedie le quali progrediscono parimente di 5 in 5 centesimi.

§ 63. Normalmente i garzoni che ottengono di passare operai vengono ammessi colla paga minima.

In via eccezionale, quando si tratta di garzoni che abbiano acquistata speciale abilità, la loro ammissione come operai può aver luogo con paga che può essere maggiore della minima, ma essa non può superare la mercede immediatamente inferiore alla normale.

Per l'applicazione di tale disposizione eccezionale occorre la preventiva autorizzazione del Ministero.

Nessun garzone all'atto della nomina ad operaio può essere assegnato alla I categoria.

§ 64. Gli operai non provenienti direttamente dai garzoni possono essesere ammessi, salvo autorizzazione speciale del Ministero, solo con paga che può variare dalla minima alla normale secondo l'abilità professionale e le condizioni del mercato locale della mano d'opera tenendo conto dei limiti di età di cui nella tabella *F*.

La Commissione chiamata a pronunziarsi sul risultato del lavoro di saggio o dell'esperimento pratico, determina, in base ai suesposti criteri, la paga da assegnare agli ammittendi.

§ 65. Qualora, per eccezionali bisogni delle lavorazioni, occorresse assumere operai con mercede superiore alla normale, deve chiedersene la preventiva autorizzazione al Ministero.

§ 66. Gli operai promossi capi operai conservano la loro mercede se questa è uguale o superiore a quella minima stabilita per i capi operai, dalla tabella annessa al presente regolamento, altrimenti viene loro assegnata tale mercede minima.

§ 67. Le paghe degli straordinari sono determinate secondo le norme stabilite dai §§ 64 e 65.

§ 68. I garzoni, qualunque sia la loro età, sono ammessi in servizio con la paga minima per essi stabilita dalla tabella *E* annessa al presente regolamento.

§ 69. Le ore di lavoro compiuto in più dell'orario normale sono retribuite con aumento del 12,50 0[0, eccezion fatta per il caso previsto dal § 56.

Il lavoro eseguito eventualmente nei giorni festivi è retribuito come quello compiuto nei giorni feriali.

§ 70. Per gli individui retribuiti secondo le norme stabilite dal § 60 non vengono corrisposte ore straordinarie, qualunque sia la durata del servizio giornaliero prestato.

§ 71. Qualora gli operai retribuiti nel modo indicato dal § 60 si assentino dal lavoro, per ogni ora o frazione di ora di assenza dovrà essere dedotta dalla paga giornaliera la retribuzione corrispondente ad un'ora di lavoro.

§ 72. Le ore impiegate in lavori eseguiti in casi straordinari di notte (dopo le 22 e prima delle 5) sono compensate coll'aumento del 50 0[0 della paga normale, considerando nel computo finale come ora intera la frazione di ora.

Se la durata di detti lavori eccede i 15 giorni, compresi i festivi, il compenso da corrispondersi può essere inferiore a quello sopra stabilito e viene determinato dal Ministero su proposta da inoltrarsi dalle direzioni a mezzo del competente ispettorato.

Questa disposizione è pure applicabile ai lavori notturni non eccedenti i 15 giorni quando la necessità di eseguirli si ripresenti a intervalli minori di 30 giorni.

Art. 6.

Aumenti di paga

—

Personale a matricola.

§ 73. L'aumento di paga si effettua in ragione di 5 centesimi all'ora.

§ 74. L'aumento di cui al § precedente ha luogo, di regola, per gli operai fino alla mercede normale e per i capi operai fino alla massima, per anzianità con esclusione dei non meritevoli, secondo i periodi di tempo stabiliti dalle tabelle annesse al presente regolamento.

Tali periodi possono essere abbreviati per applicazione della scelta a senso dei §§ 86 e 87.

§ 75. Per gli operai l'aumento di paga dalla mercede normale alla massima si effettua esclusivamente a scelta.

§ 76. Nel computare, agli effetti dell'aumento di mercede per anzianità, il servizio prestato dagli operai in una determinata mercede, devesi dedurre il tempo passato in sospensione per punizione

e quello passato in licenza oltre il limite di due mesi, ed inoltre, nel caso di infermità non dipendente da causa di servizio, la metà del tempo di assenza verificatasi per tale titolo oltre il sesto mese.

§ 77. Nel computo di cui al precedente paragrafo non deve tenersi alcun conto del servizio straordinario.

Le sospensioni e le assenze più brevi non si deducono neppure quando più di esse insieme cumulate raggiungono o sorpassano i periodi di tempo sopraindicati.

§ 78. Gli aumenti di paga per anzianità hanno effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio, secondo che i periodi stabiliti dalla tabella *C* siano compiuti nei mesi dall'ottobre al marzo o dall'aprile al settembre.

§ 79. Per effettuare gli aumenti di mercede la Commissione di cui al § 21 si raduna nel mese di dicembre di ogni anno e esaminati gli stati di servizio mod. 6 di cui al § 207 si pronunzia sulla capacità e la condotta di tutto il personale a matricola, riassumendo il giudizio sull'insieme dei menzionati due requisiti coll'attribuire una delle seguenti classificazioni:

ottimo;
buono;
cattivo.

§ 80. Agli operai classificati ottimi e buoni spetta l'aumento di paga per anzianità.

§ 81. Gli operai e capi operai classificati cattivi sono esclusi dalla promozione.

§ 82. Per gli individui che compiono il periodo di tempo per aumento di paga ad anzianità, nel primo semestre dell'anno, qualora a giudizio del direttore siano intervenuti fatti capaci di modificare l'apprezzamento della Commissione, questa viene riconvocata nella prima quindicina di giugno per pronunziarsi sull'eventuale modificazione del giudizio emesso nel dicembre dell'anno precedente.

§ 83. La Commissione nelle sue riunioni si pronunzia pure sulla promovibilità a scelta del personale operaio.

§ 84. Gli aumenti di mercede a scelta hanno luogo come quelli per anzianità dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ogni anno.

§ 85. Possono conseguire l'aumento di mercede a scelta soltanto i capi operai e gli operai classificati ottimi.

§ 86. Per i capi operai l'applicazione del criterio di scelta ha luogo per tutti i gradi di paga, coll'abbreviazione di un anno del termine stabilito per conseguire l'aumento per anzianità.

Nessun operaio può essere promosso a scelta se non conta almeno 3 anni di anzianità nella propria mercede, che possono essere ridotti a 2 anni o ad 1 anno quando il periodo prescritto per la promozione ad anzianità sia rispettivamente di 3 anni o di 2.

Le promozioni a scelta si effettuano nella misura massima del 10 0[0 degli operai che, in ciascuna categoria, godono della mercede normale, ed analogamente si effettuano per gli operai della 1ª categoria le promozioni a L. 5.50 computando la percentuale predetta del 10 0[0 sul numero degli operai che nella stessa categoria godono la mercede di L. 5.

A tale effetto la Commissione computando la forza al 31 dicembre e al 30 giugno stabilisce il numero degli operai e capi operai nelle espresse condizioni cui può applicarsi l'aumento a scelta e stabilisce, limitatamente a tale numero, a quali degli individui classificati ottimi possa essere concessa.

§ 87. Oltre gli aumenti di paga di cui al § precedente possono concedersene altri, parimente a scelta agli operai con mercedi inferiori alla normale che siano giudicati specialmente meritevoli di un più rapido avanzamento.

Tali aumenti vengono concessi senza distinzione di classe e di categoria nella misura dell'1 0[0 del numero complessivo dei predetti operai.

§ 88. In ogni categoria non più del 20 0[0 di operai possono avere paga superiore alla normale.

Raggiunto tale limite in una categoria non possono effettuarsi ulteriori promozioni a scelta, fino a quando per vacanze verificatesi la percentuale delle mercedi superiori alla normale sia discesa al disotto del 20 0[0.

§ 89. La Commissione di avanzamento può disporre che le promozioni eventualmente non concesse ad una categoria, per effetto della restrizione di cui nel § precedente siano attribuite ad altra categoria in cui le mercedi superiori alla normale non abbiano ancora raggiunta la detta percentuale del 20 0[0.

§ 90. Gli aumenti di paga agli operai della prima categoria oltre i limiti di cent. 55 all'ora sono eccezionali e possono essere concessi soltanto dal Ministero su proposta della direzione, su conforme parere della Commissione, da inoltrarsi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

Non possono ottenere questi aumenti che gli operai specializzati in un mestiere e distinti per eccezionale abilità e lodevole condotta.

Straordinari.

§ 91. Le paghe degli operai straordinari non ammettono aumenti periodici, e rimangono quindi in massima immutate per tutta la durata dei lavori pei quali vengono assunti in servizio.

Qualora però nel corso di tali lavori, per sopravvenuti mutamenti nel prezzo della mano d'opera o per cambio di attribuzioni, dette paghe non si riconoscessero più sufficienti, possono essere aumentate soltanto coll'approvazione del Ministero, da chiedersi volta per volta dalle direzioni pel tramite dell'ispettorato, con proposta motivata.

§ 92. L'aumento delle paghe dei garzoni ha luogo in ragione di cent. 2 all'ora per ogni anno di servizio, colle modalità stabilite dal § 77.

Disposizioni comuni.

§ 93. Alle paghe, come a qualunque altra competenza corrisposta agli operai, sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335. Esse quindi non possono cedersi o sequestrarsi salvo i casi previsti dalla legge.

§ 94. Il pagamento delle paghe e delle altre competenze di qualsiasi genere corrisposte agli operai ha luogo il 3 ed il 18 di ogni mese.

Art. 7.

Passaggio di categoria — Promozione a capo operaio

§ 95. Gli operai di qualsiasi mestiere possono aspirare al passaggio ad altro mestiere anche se classificati in diversa categoria.

Le relative domande sono tenute presenti dai direttori i quali possono darvi corso soltanto in caso di vacanza di posti e sempre quando ritengono che l'aspirante abbia la necessaria attitudine.

Contro la eventuale esclusione è ammesso il reclamo in via gerarchica al Ministero.

§ 96. Per effettuare i passaggi di mestiere di cui nel § precedente è necessario che gli aspiranti siano sottoposti ad una corrispondente prova d'arte o ad esperimento pratico, sui quali si pronunzia la Commissione di cui al § 21 classificando per ordine di merito gli aspiranti, i quali secondo tale ordine vengono ammessi a coprire i posti vacanti.

Durante la prova o l'esperimento gli operai conservano il diritto alla paga ad economia.

§ 97. Coloro i quali pure risultati idonei hanno avuto un numero d'ordine nella classificazione per il quale non hanno potuto aver posto, non hanno diritto alcuno a coprire i posti che in avvenire si rendessero vacanti.

§ 98. Quando non vi sono aspiranti al passaggio di categoria, o pur essendovene non risultano idonei, la direzione può assumere in servizio operai estranei secondo le norme stabilite dall'art. 2.

§ 99. Non è ammesso il passaggio di categoria per i capi operai.

§ 100. La promozione a capo operaio è fatta esclusivamente a scelta.

§ 101. I capi operai sono scelti fra gli operai di distinta abilità che appartengono alle tre prime categorie di operai indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

§ 102. Possono essere promossi capi operai soltanto gli operai delle prime tre categorie, classificati ottimi, i quali abbiano almeno un anno di permanenza nella paga massima.

Agli effetti di tale valutazione è calcolata come paga massima della 1ª categoria quella di cent. 55 all'ora.

§ 103. Nella riunione annuale la Commissione alla sede della direzione di cui al § 21 designa gli operai forniti dei requisiti di cui al paragrafo precedente e distinti per abilità e buona condotta, i quali per speciale attitudine al disimpegno delle attribuzioni di cui al § 101 sono giudicati meritevoli di coprire i posti di capi operai che sono vacanti o si presume si renderanno tali al 1° gennaio successivo.

Detta Commissione deve poi riunirsi nella 2ª quindicina di giugno per fare analoga designazione per i posti che si fossero resi vacanti nel primo semestre dell'anno.

§ 104. Qualora in una direzione non vi siano nella specialità di operai in cui si è verificata la vacanza individui meritevoli della promozione a capo operaio, la direzione stessa deve riferirne all'ispettorato competente, il quale diramerà invito alle altre direzioni congeneri di segnalare a quella richiedente quelli dei loro operai ritenuti meritevoli di detta nomina.

Soltanto in tale caso è ammessa la nomina a capo operaio in una direzione diversa da quella a cui l'operaio appartiene.

§ 105. Ove nemmeno col mezzo di cui al precedente § fosse possibile coprire il posto vacante di capo operaio, può essere assunto a tale posto un operaio estraneo.

Per poter provvedere in tal modo, le direzioni debbono ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero da chiedersi, per il tramite dell'ispettorato, con proposta motivata.

§ 106. I capi operai assunti in servizio a senso del paragrafo precedente, oltre a dover essere provvisti dei requisiti stabiliti dall'art. 2 per l'ammissione degli operai (eccezione fatta per l'età che deve essere elevata ad anni 45) debbono essere sottoposti ad un esperimento pratico di almeno due mesi prima di conseguire l'iscrizione a matricola.

§ 107. Alla sorveglianza dei lavori degli operai straordinari sono adibiti capi operai a matricola, e, ove non ve ne siano disponibili, operai a matricola anziani della specialità di lavoro che si tratta di sorvegliare.

Possono però essere ammessi capi operai straordinari quando non vi siano capi operai a matricola disponibili e gli operai anziani non possano essere distolti dal loro lavoro, nonchè quando si tratti di lavori di specialità diversa da quelle in cui è addestrato il personale a matricola della direzione.

Art. 8.

Lavoro a cottimo

§ 108. È adottato per i lavori il sistema di retribuzione a cottimo quando ciò possa riuscire utile per la produzione e favorisca gl'interessi dell'Amministrazione.

§ 109. Il sistema è di regola limitato a quei lavori pei quali sia possibile applicare tariffe specifiche.

§ 110. Sono esclusi dal lavoro a cottimo i capi operai ed i garzoni.

§ 111. Le tariffe sono compilate dalle direzioni ed approvate dal competente ispettorato, e sono raccolte per ogni direzione in apposito registro, copia del quale dovrà essere conservata dall'ispettorato.

§ 112. Le tariffe sono compilate in modo da consentire agli operai un guadagno non superiore al 33 per cento della paga ad economia.

§ 113. Quando il lavoro a cottimo esige il concorso di più operai, questi sono riuniti in squadre sotto la guida di un operaio provetto che rappresenta la squadra ed è più direttamente responsabile del lavoro ad essa affidato.

§ 114. L'importo di un lavoro a cottimo eseguito da una squadra di operai, è distribuito fra i cottimisti assegnando prima a ciascuno di essi la somma che sarebbe loro spettata se avessero lavorato ad economia e dividendo poi la rimanenza, cioè il guadagno effettivo del cottimo, in parti proporzionali in ragione delle ore di presenza al lavoro.

§ 115. Quando l'importo del cottimo venisse a risultare inferiore all'ammontare delle mercedi che avrebbero guadagnato gli operai se avessero lavorato ad economia, esso si dividerà in proporzione di tali mercedi.

Risultando però in modo evidente che tale fatto non siasi verificato per poca operosità dei cottimisti, ma per insufficienza della tariffa o per altre cause indipendenti dalla loro volontà, è ad essi pagata integralmente la mercede normale ad economia corrispondente al tempo impiegato nel lavoro eseguito a cottimo e sarà provveduto per la immediata revisione delle tariffe.

§ 116. Il passaggio dal lavoro ad economia a quello a cottimo e viceversa, non può aver luogo nel corso di una giornata di lavoro, sicchè non può uno stesso operaio essere tenuto a mercede ad economia in una parte della giornata ed a cottimo nella rimanente.

§ 117. È licenziato per punizione, a senso di quanto è disposto dall'art. 9, l'operaio ad economia che furtivamente prende parte al lavoro a cottimo, ed il cottimista che ne ha sollecitato l'aiuto, od ha annuito a che tale aiuto gli venisse prestato.

§ 118. Non si pagano ai cottimisti se non gli articoli di tariffa collaudati ed accettati. Per quelli rifiutati deciderà il direttore se l'operaio, oltre a sostituirli con altrettanti accettabili, debba ancora essere punito giusta il disposto del § 125.

§ 119. Quando per guasti a macchine, per circostanze impreviste, per variazioni nel lavoro o per altre cause indipendenti dagli operai, si è costretti a sospendere il lavoro per tempo superiore ad un'ora, i cottimisti, se possono essere utilizzati in pulizia od in altri lavori, hanno una retribuzione corrispondente alla paga ad economia pel tempo in essi impiegato, in caso diverso debbono uscire dallo stabilimento e sono considerati in licenza senza paga.

Art. 9.

Punizioni

§ 120. Al personale operaio possono essere inflitte le seguenti punizioni:

a) rimprovero;

b) multa, che da un minimo corrispondente alla paga di un'ora di lavoro può giungere fino ad un massimo di due giornate di paga;

c) sospensione dal lavoro per un termine non minore di giornate tre e non maggiore di mesi due, salvo l'eccezione di cui al § 159;

d) ritardo di un anno dell'aumento di paga per gli operai con mercede non superiore alla normale, e per i capi operai;

e) retrocessione alla paga immediatamente inferiore per gli operai con mercede superiore alla normale e per i capi operai con la mercede massima;

f) licenziamento per punizione.

§ 121. Le mancanze di lieve momento danno luogo al rimprovero. Questo può essere inflitto dagli ufficiali, dagli impiegati, e dai capi operai nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 122. Le assenze non giustificate, la svogliatezza al lavoro, la negligenza, la disobbedienza che non rivesta carattere di gravità, i ritardi all'entrata al lavoro, purchè non frequenti, ed i dispersi-menti, guasti, sprechi di materie prime, strumenti ed altri oggetti

mobili o fissi, causati da incuria degli operai, dànno luogo alla punizione della multa.

§ 123. La multa può essere inflitta:

a) dai capi operai nell'esercizio delle loro funzioni, per una somma non eccedente l'importo di due ore di paga;

b) dagli ufficiali e dagli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, per una somma non eccedente l'importo di sei ore di paga;

c) dal vice direttore e dal relatore per una somma non superiore all'ammontare della paga di una giornata;

d) dal direttore per una somma che non superi l'importo della paga di due giornate.

§ 124. Le multe per gli operai che lavorano a cottimo sono calcolate come se essi lavorassero ad ore e sono ritenute nel pagamento del saldo.

§ 125. Per sperdimenti, guasti o sprechi l'operaio è tenuto al risarcimento del danno senza pregiudizio della contemporanea applicazione di più grave punizione quando il danno fosse stato arrecato intenzionalmente.

§ 126. La negligenza abituale, le disubbidienze gravi e frequenti e le altre mancanze di una certa entità, sono punite con la sospensione o con la retrocessione.

La punizione della sospensione può essere inflitta solo dal direttore: quella della retrocessione dallo stesso direttore su conforme deliberazione della Commissione di cui al § 21.

Gli operai puniti con la sospensione non intervengono al lavoro durante il tempo della punizione.

§ 127. I furti, le infedeltà, i guasti o gli sprechi di materie fatti con malizia, le gravi mancanze in servizio e la cattiva condotta in genere anche fuori del servizio, l'incorreggibilità e l'ostinatezza nelle mancanze, come pure la comunicazione di notizie e di documenti falsi per ottenere l'ammissione, sono puniti col licenziamento per punizione senza alcun preavviso.

§ 128. Il licenziamento per punizione se trattasi di individui a matricola è deliberato dal Ministero (salvo l'eccezione di cui al § seguente) su proposta del direttore fatta direttamente. Però in attesa della determinazione ministeriale l'operaio è sospeso dal lavoro.

§ 129. Il licenziamento per punizione degli individui che abbiano fornito notizie o documenti falsi o che vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai §§ 167, 168 e 169, è pronunciato senz'altro dal direttore.

§ 130. Tutte le punizioni all'infuori del rimprovero e della multa debbono formare oggetto di ordine del giorno da affiggersi nel luogo indicato dal § 58.

§ 131. Le punizioni degli operai, eccetto il rimprovero, sono annotate nello specchio (*E*) annesso allo stato di servizio mod. n. 6.

Art. 10.

Ingresso e uscita degli operai

§ 132. All'ora fissata per l'ingresso degli operai ed al segnale stabilito, gli operai, alla presenza del personale comandato per tale servizio, entrano nella direzione, osservando le prescrizioni che ciascun direttore deve stabilire in base alle esigenze del servizio.

Per verificare la presenza degli operai al lavoro si può adottare il sistema delle medaglie o quell'altro che il direttore crederà più adatto.

§ 133. Gli operai che si presentano con ritardo inferiore ad un'ora, sono ammessi al lavoro, però deve essere loro inflitta la multa non minore dell'ammontare della paga di un'ora.

Gli operai che si presentano dopo un'ora da che è cominciato l'orario e così pure quelli alterati dal vino o da liquori, ancorchè si presentino in tempo, non devono essere ammessi al lavoro nella direzione che alla ripresa del lavoro, cioè dopo il riposo, quando l'orario è continuato, od al secondo ingresso quando l'orario è diviso.

I detti operai perdono la paga per le ore di assenza, ed inoltre viene loro inflitta una multa od una punizione più severa, a seconda dei casi.

§ 134. Cinque minuti prima dell'ora fissata per l'uscita, il personale comandato per tale servizio si deve trovare alla porta di ingresso, ed al segnale stabilito gli operai escono dalla direzione in buon ordine, osservando le prescrizioni che ciascun direttore deve stabilire in base alle esigenze del servizio.

§ 135. Ad ogni uscita degli operai se ne devono visitare alcuni, per accertarsi che non sieno asportati fraudolentemente oggetti qualsiansi.

Secondo le prescrizioni stabilite dal direttore, l'ufficiale od impiegato che assiste all'uscita, indica al portinaio di servizio gli operai da visitarsi.

La visita deve aver luogo in apposita stanza alla presenza di detto ufficiale od impiegato, e deve essere passata coi dovuti riguardi.

Il numero degli operai da visitare non deve essere minore del 2 0/0.

Ciascun operaio deve obbedire alle ingiunzioni che il portinaio può essere in obbligo di fargli per adempiere il suo dovere, nè deve offendersi od opporsi se da esso è visitato accuratamente.

Le direzioni prescrivono le norme per la visita degli operai anche nel caso in cui i medesimi escano isolati durante l'orario di lavoro.

§ 136. Le operaie sono pure sottoposte a visita, ma per mezzo di una donna delegata dal direttore, ed in luogo appartato.

Art. 11.

Doveri del personale operaio — Domande e reclami

§ 137. I capi operai devono subordinazione agli ufficiali ed agli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 138. I capi operai in massima non eseguiscono lavori manuali, non possono però rifiutarsi all'esecuzione di quei lavori che eccezionalmente il direttore credesse loro di affidare.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al § 1 essi hanno l'obbligo di segnalare al superiore diretto le infrazioni disciplinari degli operai e quanto altro fosse a questi imputabile di contrario al buon andamento del lavoro.

§ 139. I capi operai debbono tenere in regola i quaderni od altri documenti riguardanti l'impiego delle materie prime e della mano d'opera dei lavori affidati ai loro laboratori.

§ 140. I capi operai, in caso di assenza o di impedimento, sono surrogati da operai destinati precedentemente dal direttore con apposito ordine del giorno, nel quale sarà indicato se, esercitando a funzione di capi operai, devono oppure no attendere ai propri lavori.

§ 141. Gli operai ed i garzoni debbono rispetto ed obbedienza agli ufficiali ed impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, nonchè ai capi operai od al capo squadra od a chi ne fa le veci per incarico avuto dal direttore.

Non si devono allontanare dal lavoro senza darne avviso al rispettivo capo squadra, e quando l'assenza non sia momentanea devono chiedere la licenza con le norme vigenti nella direzione.

§ 142. È assolutamente vietato al personale inferiore di occuparsi in lavori non ordinati, specialmente poi se estranei alla direzione.

§ 143. Gli operai sono mallevadori degli strumenti, delle macchine e di tutti gli altri oggetti che sono loro consegnati, e non devono servirsi per uso proprio di robe della direzione.

§ 144. Le infrazioni per parte degli operai alle regole disciplinari, e le negligenze nell'adempimento dei loro doveri sono punite a norma dell'art. 9, salvo il caso in cui la mancanza, costituendo reato, sia punibile a termine di legge.

§ 145. L'operaio che intende presentare domande o reclami può

sempre farlo per via gerarchica (salvo l'eccezione di cui al § 147) al superiore competente a decidere.

Nel caso di reclamo verso un superiore, è competente a decidere quello che riveste funzioni immediatamente più elevate.

§ 146. Il reclamante che non resta appagato della decisione del superiore al quale si è indirizzato, può chiedere che il suo ricorso passi ad un altro superiore più elevato in grado, e ciò successivamente fino all'ispettore competente.

Se poi il ricorrente non si appaga neppure della decisione dell'ispettore, il reclamo deve essere trasmesso al Ministero, la cui decisione sarà definitiva.

§ 147. Durante le ispezioni tecniche ed amministrative alle direzioni, gli operai possono chiedere - senza indicare i motivi - di essere ricevuti dall'ispettore, per presentare reclami all'infuori della via gerarchica.

§ 148. Quando parecchi operai intendano porgere domande o reclami, essi debbono delegare una Commissione, composta al massimo di tre operai, che saranno sempre i più anziani per categoria fra gli interessati.

Tali domande e reclami, in iscritto e firmati da tutti gli interessati, sono presentati al direttore, il quale, ove non ritenga di poter decidere, li inoltrerà alle superiori autorità, come è indicato nel § 146.

In modo analogo si regolerà il direttore quando gli operai non fossero appagati della sua decisione.

§ 149. Le domande ed i reclami, tanto individuali che collettivi, debbono sempre esser fatti in modi e termini rispettosi.

§ 150. Il superiore che riceve, nei modi stabiliti, una istanza o reclamo, perchè sia trasmessa a chi di ragione, ha stretto obbligo di darvi corso.

§ 151. I reclami, sia individuali che collettivi, non fatti nella dabita forma, oppure presentati o fatti pervenire per via diversa da quella prescritta, sono respinti, ed i trasgressori, se del caso, puniti.

§ 152 Durante il tempo che corre fra la presentazione di una domanda o reclamo collettivo e la determinazione delle superiori autorità al riguardo, qualunque agitazione od arbitraria assenza dal lavoro, in ordine a detta domanda o reclamo, darà luogo a licenziamento per punizione.

Art. 12.

Operai comandati e trasferiti

—

§ 153. Normalmente gli operai non possono essere trasferiti o comandati in altra località senza il loro consenso; però, ove necessità di servizio lo esigano, il Ministero ha facoltà di trasferirli o comandarli, prescindendo anche da qualsiasi interpellanza.

In caso di rifiuto gli operai sono considerati come licenziatisi volontariamente.

§ 154. Ogni qualvolta le esigenze di servizio lo richiedono, l'ordine di comandare altrove un operaio per un determinato incarico o lavoro, è dato dal direttore o dalle autorità superiori da cui la direzione dipende.

Se però trattasi di operai da comandarsi presso una direzione appartenente ad un servizio diverso occorre l'autorizzazione del Ministero.

§ 155. I trasferimenti degli operai per loro comanda, possono aver luogo solo quando la direzione ricevente ha posto nel quadro organico e sono autorizzati dal Ministero sentito il parere delle direzioni interessate.

È fatta facoltà agli ispettori di artiglieria e del genio di autorizzare il trasferimento, per ragioni di servizio, di operai da una ad altra delle direzioni che da essi rispettivamente dipendono, purchè lo consentano i quadri organici.

Quando le direzioni interessate dipendono da ispettori diversi, questi debbono prima prendere fra loro opportuni accordi.

§ 156. La direzione perdente manda d'ufficio a quella ricevente:

1° se trattasi di operaio comandato:

a) lo specchio mod. n. 9;

b) copia dello stato di servizio mod. n. 6.

2° se trattasi di operaio trasferito:

a) lo stato di servizio mod. 6;

b) un verbale compilato dalla Commissione di cui al § 21, dal quale risultino le note personali dell'operaio, onde porre in grado la direzione ricevente di avere una esatta cognizione delle qualità ed attitudini dell'operaio stesso.

§ 157. Gli operai comandati non vengono cancellati dai registri della Direzione cui appartengono, ma per tutti gli effetti contabili, le direzioni presso cui si recano impiantano apposito quaderno per tener nota del cognome, nome, categoria e numero degli operai di cui trattasi, nonchè delle direzioni cui sono effettivi e del giorno nel quale cessano di essere comandati.

Sui documenti contabili, accanto al nome degli individui comandati, deve porsi la lettera *C*.

Art. 13.

Licenze

—

§ 158. Fermo il disposto del § 37, riguardo agli individui a matricola chiamati alle armi per compiervi servizi obbligatori, è fatta facoltà al direttore di concedere agli operai a matricola licenze di sole ore, di intere giornate ed anche di durata maggiore, purchè non eccedente i due mesi in ciascun anno.

Il Ministero può concedere proroghe di licenza non oltre il limite di un anno compresi i due mesi eventualmente già concessi dal direttore.

Agli operai straordinari il direttore ha facoltà di concedere quelle limitate licenze che riterrà conciliabili coll'interesse del servizio.

Per tutta la durata dell'assenza non si corrisponde la paga.

È vietato agli operai, pena il licenziamento, di occuparsi durante le licenze o assenze in lavori per conto di terzi, senza il consenso esplicito della Amministrazione.

§ 159. Gli operai contro i quali sia iniziato procedimento penale perchè indiziati autori di reati, sempre quando per altri motivi non siano da licenziarsi per punizione, devono essere considerati come sospesi dal lavoro sino a processo ultimato.

Se però trattasi di individuo non detenuto, il direttore, avuto presente il genere di reato e le circostanze che vi si connettono, ha facoltà - ove ritenga che non possano derivarne inconvenienti - di consentire che l'individuo stesso intervenga al lavoro.

In caso di condanna, il direttore ne riferisce circostanziatamente al Ministero per gli opportuni provvedimenti, rimanendo l'individuo sospeso dal lavoro fino a decisione definitiva.

§ 160. Il direttore ha facoltà di lasciare liberi gli operai che abbiano fatto domanda di collocamento a riposo, avendone diritto, e quelli pei quali siano stati iniziati i provvedimenti pel collocamento a riposo in autorità.

§ 161. Ai capi operai il direttore può accordare - conciliabilmente con le esigenze del servizio - licenze, senza perdita della paga, fino alla concorrenza di cento ore all'anno, non cumulabili per più anni.

Art. 14.

Licenziamenti

—

§ 162. Gli operai vengono licenziati per le seguenti cause oltre che pei motivi riferibili ai casi speciali previsti dal presente regolamento:

a) per diminuzione di lavoro;

b) per essere chiamati alle armi per compiervi servizi obbligatori, se trattasi di operai strordinari;

c) per propria volontà;

d) per punizione;
e) per imperizia;
f) per infermità;
g) per insufficiente attitudine al servizio.

§ 163. Il licenziamento per diminuzione di lavoro è ordinato dal direttore, sempre quando il numero degli operai da licenziarsi (esclusi naturalmente gli straordinari) non sia superiore a dieci nello stesso mese, dovendosi per un numero maggiore ottenere l'autorizzazione del Ministero per via gerarchica.

Pei magazzini centrali il licenziamento per diminuzione di lavoro, di operai a matricola, è sempre ordinato dal Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi).

§ 164. Il licenziamento per diminuzione di lavoro si fa con preavviso non minore di 15 giorni se trattasi di operai a matricola.

I licenziamenti per diminuzione di lavoro devono - in massima - farsi per specialità, licenziando, cioè, il personale eccedente in ognuna di esse.

Quando il direttore, nell'interesse del servizio e per operai di abilità speciale, crede conveniente fare eccezione a questa regola, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero, per mezzo del competente ispettore, trasmettendogli una nota nominativa degli operai proposti pel licenziamento e di quelli da mantenersi in servizio in loro vece, indicando per ciascuno l'età, gli anni di servizio, la specialità del mestiere, il grado di abilità e le punizioni subite, e dimostrando i titoli di merito rispettivi.

Se trattasi di operai a matricola, devono cessare dal servizio quelli che contano minor numero di servizi riconosciuti utili agli effetti della pensione.

§ 165. Gli operai che intendono licenziarsi volontariamente devono dare un preavviso di almeno otto giorni. Se tale preavviso non fosse dato, spetta al direttore di esaminare se, tenuto conto dei precedenti, il licenziamento deve essere accordato come volontario od ordinato per punizione.

L'assenza dal lavoro per un tempo maggiore di giorni otto, senza che nel frattempo l'operaio ne abbia fatto avvertire il direttore, deve considerarsi come licenziamento volontario, a meno che il mancato avviso non sia da ascriversi a comprovate ragioni di assoluto impedimento. Non venendo presentate le debite giustificazioni il direttore giudicherà se per gli antecedenti dell'operaio, non sia il caso di procedere al licenziamento per punizione.

S'intendono licenziati gli operai che volontariamente abbandonano il servizio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità o regolarità del servizio.

Può però il ministro, su parere della Commissione di cui al § 21, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento della paga, o la retrocessione di paga.

§ 166. Il licenziamento per punizione è regolato secondo le norme contenute nell'art. 9.

§ 167. Il licenziamento per imperizia è ordinato dal direttore senza che occorra superiore autorizzazione, e col preavviso di cui al § 164.

§ 168. In applicazione di quanto è disposto del comma *g*) del § 162 è stretto obbligo del direttore di licenziare tutti coloro i quali nei primi tre mesi di iscrizione a matricola non abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per essere in grado di rendere utili servizi, nonchè gli operai che posteriormente all'indicato termine saranno classificati *cattivi* a senso del § 77.

§ 169. Il licenziamento per infermità è pure ordinato dal direttore, senza che occorra speciale autorizzazione e col preavviso di cui al § 164, nei seguenti casi:

a) quando l'individuo è dichiarato affetto da malattia incurabile, la quale lo renda inabile al lavoro, od anche possa rendere pericolosa o contagiosa la sua presenza al lavoro;

b) quando l'individuo è affetto da malattia lunga e persistente, e dopo una durata di un anno, senza che, siavi probabilità di prossima guarigione.

§ 170. I licenziamenti qualunque ne sia il motivo formano oggetto di ordine del giorno.

§ 171. Gli operai straordinari debbono essere licenziati appena ultimato il lavoro per cui vennero assunti e possono esserlo anche prima di tale termine, quando ciò sia dal direttore ritenuto conveniente.

Al termine di ogni esercizio finanziario le direzioni debbono licenziare tutti gli straordinari in servizio salvo riammettere quelli la cui opera fosse riconosciuta strettamente necessaria.

Per il licenziamento di cui al 1° capoverso del presente articolo deve darsi agli operai il preavviso di giorni 8 quando il lavoro abbia durato più di 15 giorni, bastando per una durata minore il preavviso di 24 ore.

Art. 15.

Collocamento a riposo ed in riforma

—

§ 172. Il collocamento a riposo ed in riforma, degli operai iscritti a ruolo o a matricola anteriormente al 16 luglio 1906 ha luogo secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato con legge 15 luglio 1906, n. 360, con le seguenti avvertenze:

a) nella visita collegiale sanitaria l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio; ed a tal fine agli altri documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria deve unirsi la seguente dichiarazione:

Il Consiglio sottoscritto dichiara esplicitamente che . . . . *è inabile a proseguire il servizio nella specialità cui è assegnato.*

A . . . . *li* . . . .

Il Consiglio d'amministrazione.

b) il collegio medico rimette la sua dichiarazione al direttore da cui dipende l'operaio, ed il direttore ordina, ove sia il caso, la visita di appello prevista dall'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, e trasmette gli atti al Ministero per il parere dell'ispettorato di sanità a termini dell'art. 67 del regolamento medesimo;

c) per notificare la data di cessazione dal servizio e dalla paga, giusta l'art. 81 del regolamento, le direzioni compilano apposita dichiarazione indicandovi: 1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga o il sussidio giornaliero in caso di malattia; 2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera di lavoro, da calcolarsi nel modo indicato all'art. 161 del testo unico.

Se però trattasi di individui che contano 12 anni (11 anni, 6 mesi ed un giorno) o più di servizio prestato in qualità di capi operai, e si trovino compresi, all'atto del collocamento a riposo, nella categoria A, della tabella VI annessa al testo unico, provvisti cioè di paga giornaliera non minore di L. 5, si devono indicare nella dichiarazione, agli effetti dell'art. 162 del testo medesimo, tutte le paghe da essi godute dalla prima nomina o promozione a capo operaio in poi, senza eccezione di classi.

§ 173. I direttori non devono inoltrare istanze per sussidio presentate da operai pel fatto di essere stati collocati a riposo od in riforma, perchè detti operai, essendo ammessi a far liquidare la relativa pensione, possono chiedere un acconto sulla medesima, a senso dell'art. 133 del regolamento di cui al paragrafo precedente.

Art. 16.

Infortuni sul lavoro e malattie provenienti da causa di servizio

—

§ 174. Quando un operaio, a matricola, o straordinario, riporta in servizio ferito o lesioni, il capo operaio o colui sotto la cui vi-

gilanza lavora l'individuo, dispone subito per le prime cure del ferito e ne informa l'ufficiale di sezione od, in sua assenza, l'ufficiale di servizio.

Detto ufficiale provvede perchè il ferito sia tosto visitato dal medico, e se ciò non è possibile, sia trasportato a casa od all'ospedale, e redige il rapporto mod. n. 12, a tergo del quale il medico incaricato del servizio sanitario deve fare la sua dichiarazione, previa visita al ferito, se non l'avesse già eseguita al momento dell'infortunio.

Il rapporto mod. n. 12, è poi presentato dal medico al vice direttore, che vi annota le osservazioni che sono del caso, in seguito alle maggiori informazioni da lui assunte sul fatto, e quindi lo rassegna al direttore, il quale - per gli individui a matricola - ordina che si proceda in conformità del titolo III del regolamento 5 settembre 1895 precitato, e per gli straordinari, nel caso previsto al § 179, a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Per tutti gli operai si deve dar corso alla denunzia prescritta dalla legge e dal regolamento sugli infortuni sul lavoro.

§ 175. All'operaio ferito o leso per causa diretta ed immediata di servizio o colpito da malattia così detta professionale, cioè dipendente dall'esercizio della propria arte o mestiere, viene corrisposto - anche se straordinario - la paga intera di lavoro per la giornata in cui fu ferito o leso o cadde ammalato. Se l'operaio è a cottimo gli devono essere bonificate le ore di interruzione dal lavoro, quelle, cioè, decorrenti dal momento della ferita alla cessazione dell'orario di lavoro, computando come ora intera la frazione di ora.

§ 176. Dal giorno successivo e per i primi tre mesi della malattia di cui nel paragrafo precedente, all'operaio sarà corrisposto, anche pei giorni festivi, un sussidio eguale ai 4/5 della paga di lavoro, ad economia, che gli spetterebbe se potesse lavorare.

Per i mesi successivi il sussidio viene ridotto alla metà della paga di lavoro.

§ 177. Quando un operaio, ancorchè straordinario, per lesioni riportate per causa di servizio, sia ricoverato in un ospedale o ammesso eccezionalmente alle cure balneari, cessa per lui il diritto alla paga di lavoro, ma la direzione paga la retta d'ospedale o della cura, e se l'operaio ha famiglia, corrisponde a questa il sussidio dei 4/5 della paga.

Alle spese di trasporto dell'operaio per recarsi all'ospedale o alle cure balneari, e pel ritorno, provvede la direzione, valendosi delle facilitazioni cui l'amministrazione militare ha diritto pei viaggi dei propri personali sulle ferrovie, sul mare, ecc.

§ 178. Agli operai a matricola resi permanentemente inabili al lavoro per ferite o infermità contratte per cause di servizio, ed alle vedove e agli orfani degli operai a matricola morti per tali cause, sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato con legge 15 luglio 1906, n. 360, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, se iscritti a ruolo o a matricola a tutto il 15 luglio 1906 e se ammessi posteriormente avranno diritto al trattamento che verrà stabilito in sostituzione di quello sopraddetto.

§ 179. Agli operai straordinari ed ai garzoni resi permanentemente inabili al lavoro per ferite o infermità dipendenti da cause di servizio, l'Amministrazione della guerra corrisponde direttamente le indennità stabilite dall'art. 9 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Le predette indennità sono liquidate e corrisposte agli interessati o versate alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai a norma dell'art. 15 della citata legge.

§ 180. La liquidazione ed il pagamento delle indennità indicate nel precedente paragrafo saranno fatte nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione di esso approvato col R. decreto in data del 13 marzo 1904, n. 141.

§ 181. In casi speciali l'Amministrazione della guerra ha facoltà di assicurare presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni quegli operai straordinari per i quali non ritenesse opportuno assumere direttamente il pagamento delle indennità in caso di infortunio.

Art. 17.

Soprassoldi e indennità agli operai in servizio e trattamenti speciali di paga

§ 182. Nei giorni in cui ricorrono i genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre e di S. A. R. il Principe ereditario è corrisposto a tutto il personale operaio presente al lavoro, nonchè agli assenti per ragioni di servizio o per malattia constatata, un soprassoldo pari a metà della paga ad economia in base a 10 ore di lavoro.

Quando i predetti genetliaci ricorrono in giorni festivi, ricevono il supplemento di mercede tutti coloro i quali trovansi nelle suddette condizioni il giorno feriale precedente al genetliaco.

§ 183. È riservata al Ministero la facoltà di stabilire soprassoldi a favore di individui che trovansi in posizioni speciali o siano addetti a lavori pericolosi o nocivi.

§ 184. Gli operai comandati, per qualsiasi causa, presso altra direzione od anche presso un reggimento, cessano di percepire la paga ed ogni altra competenza dalla direzione cui sono effettivi, e sono invece, dal giorno successivo all'arrivo, pagati ed amministrati dalla direzione o reggimento presso cui sono comandati, come se vi appartenessero effettivamente, in base allo specchio mod. n. 9.

Questa disposizione non è applicabile agli operai dei magazzini centrali comandati altrove.

§ 185. La paga giornaliera degli operai comandati è computata in base all'orario in vigore nelle direzioni presso cui si recano, a differenza però degli operai comandati presso i reggimenti e di quelli che si trovano in servizio isolato, che devono percepire la paga in base all'orario medio di ore 10 per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro ed esclusi quindi i giorni festivi nei quali verranno retribuiti soltanto per le ore di effettivo lavoro che eventualmente dovessero prestare.

§ 186. Gli operai comandati hanno diritto, durante il viaggio:

a) ad un soprassoldo giornaliero di L. 4 se capi operai, di L. 3 se operai, di L. 2 se garzoni;

b) ai mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi, ed a 40 kg. di bagaglio a tariffa militare, qualunque sia il peso effettivo del bagaglio trasportato;

c) ad una indennità di centesimi 10 per chilometro se viaggiano per vie ordinarie;

d) alla paga anche nei giorni festivi considerata in ragione di 10 ore di lavoro al giorno.

§ 187. Gli operai comandati hanno diritto per i primi 30 giorni di permanenza ad un soprassoldo giornaliero uguale a quello stabilito pel viaggio dal precedente paragrafo.

Quando la permanenza dell'operaio in uno stesso luogo continui oltre 30 giorni, il soprassoldo sarà ridotto alla metà, salvo speciale autorizzazione del Ministero da richiedersi - indicandone i motivi - dalla direzione presso cui l'operaio è effettivo.

§ 188. Non sono considerati come comandati e quindi non hanno diritto al trattamento di cui al § 187, gli operai che vengono destinati a prestar servizio altrove per tempo indeterminato. Essi, pur continuando a rimanere in forza alla direzione presso cui sono effettivi, hanno però diritto al trattamento stabilito al § 192 per gli operai trasferiti.

§ 189. Agli operai occasionalmente comandati per servizio o lavori da compiersi fuori del luogo in cui prestano ordinariamente l'opera loro quando il percorso di andata e ritorno superi complessivamente 5 chilometri dal luogo stesso e possa compiersi nella stessa giornata, è corrisposto - in più della paga di lavoro effettivamente compiuto - il rimborso del biglietto di 3ª classe in ferrovia, piroscafo o tram se esistono, ed in caso diverso una indennità chilometrica di centesimi 4 per le vie ordinarie quando la di-

rezione non possa o non ritenga conveniente somministrare propri mezzi di trasporto.

Il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno è considerato e retribuito come lavoro ordinario nel limite delle 10 ore di lavoro giornaliero come lavoro straordinario per le ore eccedenti le prime dieci e calcolato - quanto alla durata - in base agli orari in vigore pel pubblico nei percorsi su ferrovie, piroscafi, ecc., ed in ragione di 4 chilometri all'ora nei percorsi su vie ordinarie.

L'indennità chilometrica di centesimi 4 da corrispondersi per le vie ordinarie quando mancano mezzi di trasporto, deve essere conteggiata integralmente, trascurando soltanto le frazioni di ettometro e di centesimo.

Pel computo delle ore di lavoro da corrispondersi pel tempo impiegato nel percorso quando il tempo stesso venga desunto dagli orari pel pubblico o accertato dalla direzione, ove questa somministri propri mezzi di trasporto, sul totale delle ore di andata e ritorno si corrisponderà un'ora intera per le frazioni superiori a mezz'ora e si trascureranno quelle di mezz'ora o meno. Ove si tratti invece di percorso su vie ordinarie il cui totale fra andata e ritorno espresso in chilometri, non sia esattamente divisibile per 4, si corrisponderà un'ora intera se la rimanenza è di oltre 2 chilometri e si abbandonerà invece la rimanenza di 2 chilometri o meno.

I compensi di cui sopra hanno carattere puramente occasionale è temporaneo e quindi non devono esser corrisposti agli individui assunti in servizio esclusivamente per compiere incarichi o eseguire lavori in determinate località fuori della sede, nonchè ai conducenti, cantonieri stradali, agli individui addetti alle linee telefoniche, telegrafiche, alla custodia degli immobili, ecc.

Lo trasferte degli operai debbono aver luogo soltanto per impreseindibili necessità, ed il direttore deve procurare di riunire il più possibile i lavori di breve durata e prolungare l'orario di lavoro effettivo nelle località distaccate al tempo massimo consentito dalle condizioni della stagione e dalla resistenza fisica degli operai.

Quando poi si tratta di lavori di una certa durata il direttore deve pure esaminare se non sia più conveniente per l'Amministrazione il disporre che gli operai pernottino sul luogo del lavoro.

Quando avviene il pernottamento, gli operai hanno diritto al trattamento sopra stabilito per i viaggi di andata e ritorno ed inoltre - per ogni pernottamento - ad un soprassoldo di L. 2.50 se capi operai, L. 2 se operai e L. 1.50 se garzoni.

§ 190. Al personale addetto ai rimorchiatori, alle barche, draghe, pontoni e simili è corrisposto un soprassoldo di:

L. 0.10 all'ora al capo rimorchiatore;
» 0.08 » al capo barca;
» 0.06 » al macchinista;
» 0.04 » al fuochista, marinaio o barcaiuolo.

Tale soprassoldo è corrisposto soltanto per le ore in cui i rimorchiatori, le barche, ecc., sono fuori del consueto ancoraggio.

Agli individui suddetti poi, quando debbono pernottare fuori della loro ordinaria residenza di servizio, è corrisposto, oltre al suindicato soprassoldo, quello stabilito all'ultimo alinea del paragrafo precedente.

§ 191. Gli operai comandati in missione all'estero hanno diritto, per tutta la durata della missione, alla paga di lavoro — compresi i giorni festivi — computata in base all'orario medio di 10 ore al giorno, ed all'indennità giornaliera di L. 8 se capi operai, di L. 6 se operai e di L. 4 se garzoni. Quando i predetti operai debbano muoversi dalla loro abituale residenza all'estero è loro concesso inoltre un soprassoldo eccezionale pari alla metà della indennità sopraindicata. Hanno pure diritto ai mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

§ 192. Gli operai trasferiti per ragioni di servizio e che cambiano di residenza, compresi quelli di cui al § 188, hanno diritto, durante il viaggio, alle stesse competenze stabilite per gli operai comandati.

Se hanno famiglia e questa si trasferisce pure alla nuova residenza, la direzione alla quale gli operai cessano di appartenere deve loro corrispondere, per la famiglia:

a) il prezzo del viaggio in 3ª classe sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi;

b) il prezzo del trasporto per mare, per ferrovia (a piccola velocità) e sui trams, delle masserizie, nel limite massimo di kg. 500 e su presentazione dei documenti di spedizione.

Per i tratti da percorrere per via ordinaria, in mancanza di ferrovia o tram, la direzione provvederà essa stessa nel modo che riterrà più conveniente;

c) l'indennità di 10 centesimi per ogni chilometro e per individuo, se la famiglia viaggia per via ordinaria;

d) il soprassoldo di L. 0.50 per i primi 15 giorni di permanenza nella nuova residenza.

Per famiglia s'intendono la moglie, i figli minorenni e le figlie nubili, i genitori, i figliastri minorenni e le figlie vedove conviventi coll'operaio, ed a suo carico.

§ 193. Il trattamento di cui al paragrafo precedente è dovuto anche quando trattasi di operai addetti ad una direzione ma provenienti da altre direzioni per ragioni di servizio e che essendo stati collocati a riposo od in riforma, oppure licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità, eleggano domicilio nel territorio di una delle direzioni dalle quali provengono e vi si rechino entro un anno dalla data della cessazione dal servizio. Essi debbono a tal uopo rivolgere apposita domanda per iscritto al direttore entro il periodo di tempo ora indicato.

Questa disposizione è pure applicabile alle famiglie degli operai suddetti morti in servizio.

§ 194. Tanto agli operai comandati, quanto a quelli trasferiti, viene anticipato l'importo delle competenze stabilite.

Art. 18.

Trattamento agli operai malati (non per causa di servizio) ed in licenza e alle famiglie degli operai sospesi perchè indiziati autori di reati

§ 195. All'operaio, ancorchè straordinario, colpito da malattia od infortunio non dipendente da cause di servizio è concesso un sussidio pari alla metà della paga ad economia per un periodo non superiore a 3 mesi.

Analoga concessione per un tempo non eccedente i giorni dieci può essere fatta dal direttore all'operaio che debba prestare assistenza ai propri genitori, alla moglie ed ai figli gravemente infermi, per cui gli sia impedito di recarsi al lavoro.

Tanto in un caso, quanto nell'altro, la metà paga può essere accordata, a decorrere dal primo giorno dell'assenza, per assenze di durata maggiore di giorni 5 e dopo che il direttore si sia accertato che l'assenza dipende dai motivi suaccennati.

La durata della malattia dell'operaio deve essere, in qualunque caso, constatata per mezzo di dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario della direzione.

§ 196. Il direttore, se prevede che la infermità dell'operaio abbia a continuare oltre i 3 mesi, può proporre la continuazione del sussidio - per un tempo non superiore a 180 giorni nel corso di ciascun anno - al Ministero, facendogli conoscere i meriti dell'individuo, se ha molte assenze per malattia, ed infine - previa visita medica - il genere di malattia dell'interessato ed il periodo di tempo entro cui si presume possa riprendere servizio e prestare opera proficua.

§ 197. Alle famiglie (§ 192) degli operai a matricola, richiamati alle armi per compiere servizi obbligatori, sarà accordato il sussidio della metà paga per la durata dei servizi stessi.

§ 198. Durante la licenza gli operai, salva l'eccezione di cui al § 161 per i capi operai, perdono il diritto alla paga.

Però agli operai in licenza perchè citati a comparire quali testimoni in cause che interessano la direzione cui appartengono, oppure chiamati come giurati presso le Corti di assise, ovvero nominati membri delle Commissioni mandamentali delle imposte dirette,

ed in genere agli operai comunque incaricati di funzioni od uffici da cui, per tassativo disposizioni di legge non possono esimersi, può essere corrisposta l'intera paga ad economia nel caso in cui non ricevano per tali incarichi alcuna indennità, e la differenza fra la paga e l'indennità quando questa sia loro dovuta.

La paga anzidetta è ragguagliata all'orario normale in vigore ed è corrisposta per tutta la durata dell'assenza obbligatoria, tranne pei giorni nei quali presso la direzione non si lavori.

§ 199. Alle famiglie degli operai sospesi perchè indiziati autori di reato può essere concesso dal direttore, per un periodo di tempo non maggiore di un mese, un sussidio nella misura non superiore alla metà della paga degli individui stessi.

Qualora la detta sospensione dovesse protrarsi oltre un mese ed il direttore credesse il caso di prorogare l'accennato beneficio del sussidio, ne dovrà ottenere l'autorizzazione del Ministero inoltrando motivata proposta.

§ 200. Il sussidio di cui nel presente articolo è corrisposto a quindicine scadute.

Art. 19.

Gratificazioni e competenze degli operai che lasciano il servizio ed alle vedove ed agli orfani degli operai

§ 201. Gli operai a matricola licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità, hanno diritto ad una gratificazione nella misura appresso indicata:

per il servizio di 20 anni o più	L. 20	per ogni anno di servizio a matricola, e per ogni anno di servizio militare.
per il servizio da 15 a 19 anni	» 15	
per il servizio da 10 a 14 anni	» 10	
per il servizio minore di 10 anni	» 5	

Sono però esclusi da tale gratificazione gli operai che abbiano conseguito il diritto a pensione o ad altro trattamento equivalente.

§ 202. La gratificazione di cui al paragrafo precedente può essere concessa:

1° alla vedova dell'operaio a matricola ed in sua mancanza alla prole orfana del medesimo, se i figli sono minorenni e le figlie anche nubili, e sempre quando il servizio prestato dall'operaio non dia ai suoi eredi diritto a pensione;

2° alla prole delle operaie a matricola, sempre quando:

a) la prole non rimanga orfana di entrambi i genitori e non possa quindi aver diritto alla pensione stabilita dal coordinato disposto degli articoli 114, ultimo alinea, e 156 e 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

b) che il vedovo della operaia o la prole non godano alcuna pensione a carico dello Stato;

c) che trattisi unicamente di figli minorenni e di figlie anche nubili;

3° ai figli minorenni ed alle figlie anche nubili delle operaie a matricola, morte mentre trovavansi in istato di vedovanza, se il servizio da esse prestato non dia loro diritto a pensione e se non fruiscono di alcun assegno vitalizio a carico dello Stato.

§ 203. Nel computo totale degli anni di servizio, per determinare la gratificazione di cui ai paragrafi precedenti, la frazione eccedente i sei mesi è calcolata come un anno intero, e non si tiene conto delle frazioni minori.

§ 204. Agli operai collocati a riposo od in riforma in seguito a loro domanda è concessa una gratificazione corrispondente all'importo di un numero di giornate delle rispettive mercedi, non inferiore a venti e non superiore a trenta, misura che viene determinata dai rispettivi direttori in relazione al servizio prestato, alla condotta tenuta, ecc.

Per gli operai collocati a riposo di autorità l'anzidetta gratificazione è ridotta a dieci giornate di paga.

Art. 20.

Tenuta della matricola

§ 205. La matricola degli operai è destinata a rappresentare lo stato civile, i connotati personali, il servizio di ciascun operaio dal giorno della sua inscrizione a matricola a quello in cui cessa di far parte della direzione, nonchè gli altri servizi prestati anteriormente, sia nell'esercito o comunque nelle Amministrazioni dello Stato, che siano comprovati da documenti autentici, anche quando resti dubbio che essi possano costituire titolo agli effetti di pensione, come pure le campagne fatte, le ferite riportate e le onorificenze ottenute (1).

§ 206. Il relatore del Consiglio, od il direttore per le Amministrazioni che non hanno Consiglio, è responsabile della regolare tenuta della matricola.

§ 207. La matricola si compone:

a) di un registro matricolare, mod. n. 3, nel quale figurano tutti gli individui inscritti a matricola, per ordine d'inscrizione;

b) di uno stato di servizio mod. n. 6, per ciascun individuo.

Per facilitare le ricerche nel registro matricolare è tenuta una rubrica alfabetica mod. n. 5.

§ 208. Sia il registro matricolare, che la rubrica e gli stati di servizio mod. 6, sono tenuti in doppio originale, di cui uno è conservato dalla direzione, l'altro, corredato dei documenti di cui al § 210, è tenuto presso il Ministero.

§ 209. Le inscrizioni a matricola devono sempre operarsi sotto la stessa data in cui hanno effetto.

§ 210. Determinata l'inscrizione a matricola di operai, la direzione forma colla scorta dei documenti di cui al successivo § 211 il rispettivo stato di servizio mod. n. 6 in duplice originale uno dei quali deve essere conservato presso la direzione e l'altro trasmesso senza ritardo al Ministero (Divisione matricole).

Ambedue gli originali debbono essere firmati, nell'ultima pagina dal titolare, in prova della riconosciuta esattezza delle inscrizioni, ed essere controfirmati dal relatore.

§ 211. A corredo degli stati di servizio da inviarsi al Ministero si debbono unire tutti i documenti che servirono a compilarli, cioè: la fede di nascita, il certificato penale, il certificato dell'esito di leva o la copia del foglio matricolare mod. 61, pei servizi militari, l'atto di matrimonio per gli ammogliati, e tutti quegli altri documenti atti a giustificare gli eventuali servizi civili anteriormente prestati.

§ 212. Gli stati di servizio originali sono conservati presso le direzioni in apposite cartelle secondo l'ordine dei numeri di matricola.

§ 213. Lo stato di servizio segue sempre il titolare nei suoi trasferimenti e non può mai, per qualsiasi motivo, esser tolto dall'ufficio incaricato della sua custodia, dovendo ogni comunicazione esser fatta o per mezzo di copie od esaminando l'originale in presenza dell'impiegato che lo custodisce.

§ 214. Quando per correzioni od aggiunte troppo numerose o per altro motivo, si renda poco leggibile uno stato di servizio, questo può esser rifatto, ma occorre averne l'autorizzazione dal Ministero indicandone i motivi.

Lo stato di servizio rifatto conserva il numero di matricola che aveva quello antico, il quale deve essere distrutto a cura e sotto la responsabilità di chi è incaricato della tenuta della matricola.

§ 215. Le variazioni che avvengono nella posizione dell'operaio sono volta per volta - a cura dell'incaricato della matricola - inscritte sullo stato di servizio mod. 6 e su di un elenco conforme al mod. 7, con formule chiare e precise e con la data rispettiva.

§ 216. Copia dell'elenco sopraindicato è trasmessa al Ministero (Direzione generale leve e truppa — Divisione matricole) per le trascrizioni sui propri registri e sugli altri originali degli stati di servizio:

(1) A senso dell'art. 145 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, il servizio prestato in qualità di lavorante avventizio della R. marina è utile a pensione.

1° man mano che avvengono le variazioni, allorchè trattasi:

a) di nuova inscrizione a matricola, nel quale caso la Direzione si riserva di trasmettere una copia originale dello stato di servizio mod. 6 non appena sarà completata di tutti i documenti necessari;

b) di trasferimento ad altra Direzione. In questo caso la Direzione perdente trasmette l'elenco con la debita variazione, a quella ricevente, la quale dopo avervi scritta di seguito la propria variazione, invia l'elenco stesso al Ministero;

c) di morte, di collocamento a riposo od in riforma, o di licenziamento di un operaio;

2° nella prima quindicina di ogni trimestre allorchè trattasi di variazioni (avvenute nel trimestre ultimo scaduto) dipendenti da cause diverse da quelle precedentemente enumerate.

§ 217. Negli elenchi mod. n. 7 sono inscritte soltanto le variazioni di cui al paragrafo precedente.

§ 218. Le aggiunte o rettificazioni riguardanti servizi speciali dell'operaio non contemplati nella prima formazione degli stati di servizio mod. 6, e che devono essere aggiunti a matricola, perchè debitamente giustificati, sono invece inscritte negli elenchi modello n. 8, da trasmettersi in due copie, e coi relativi documenti giustificativi, al Ministero (Direzione generale leve e truppa — Divisione matricole) che ne restituisce una con le proprie decisioni.

§ 219. Ove in un trimestre non vi fossero variazioni da comunicare al Ministero, non è necessario trasmettere un elenco negativo, ma in principio dell'elenco del trimestre successivo si deve porre l'indicazione: *nel trimestre precedente non vi furono variazioni.*

§ 220. Nessuna variazione può essere inscritta sugli stati di servizio e nessuna rettificazione operata, se non sia giustificata da documenti originali annessi - a seconda dei casi - all'elenco modello n. 7 o modello n. 8.

Detti documenti sono:

per le promozioni, diminuzioni di paga, retrocessioni, licenziamenti e riammissioni in servizio, la copia del relativo ordine del giorno, e pei licenziamenti anche lo stato di servizio;

per gli aumenti di paga superiori alla massima della 1ª categoria, copia del dispaccio ministeriale di concessione;

per i cambiamenti di categoria, la dichiarazione mod. n. 1;

per le campagne e le onorificenze, i relativi brevetti o certificati;

per i trasferimenti, copia della relativa disposizione;

per le ferite o infermità incontrate per causa di servizio, copia autentica dei relativi processi verbali del Consiglio amministrativo;

per altri servizi militari e civili, i fogli matricolari o certificati autentici;

pel matrimonio e per la vedovanza, gli atti relativi;

per i collocamenti a riposo od in riforma, copia del dispaccio Ministeriale che comunica il relativo provvedimento, e lo stato di servizio;

pei morti, l'atto relativo e lo stato di servizio.

§ 221. In massima non sono restituiti all'interessato i documenti personali di cui al paragrafo precedente, salvo i casi di liquidazione di pensione o di comprovata impossibilità dell'operaio di procurarsene un'altra copia.

Sono però sempre restituiti i fogli di congedo ed i brevetti e certificati delle campagne ed onorificenze.

§ 222. Gli stati di servizio sono conservati negli archivi del Ministero.

Art. 21.

Rilascio di estratti matricolari e di certificati diversi

—

§ 223. Le direzioni sono autorizzate a rilasciare agli operai copie dello stato di servizio escluse le note caratteristiche, o anche certificati dei servizi prestati in qualità di straordinari, nonchè in quelle di operai a ruolo a senso del regolamento 5 ottobre 1903 e precedenti.

Le copie dello stato di servizio mod. 6 devono essere firmate dall'incaricato della matricola, che risponde direttamente della esattezza della copia, e dal direttore.

I certificati di servizio, da redigersi a mano, sono firmati dal direttore, il quale risponde dell'esattezza della dichiarazione.

§ 224. Ai macchinisti o fuochisti, che ne facciano domanda, devono essere rilasciati i certificati previsti dal § 40 del regolamento 3 aprile 1890 relativo alle caldaie a vapore, avvertendo che in detti documenti deve essere indicata esclusivamente la durata del servizio prestato nelle qualità sovradette, senza far cenno della minore o maggiore abilità degli individui o far encomi di sorta.

§ 225. Le direzioni sono pure autorizzate a rilasciare copia dello stato di servizio escluse le note caratteristiche in seguito a richiesta di ufficio alle autorità civili e militari, compresi i sindaci, come pure alle altre Amministrazioni pubbliche, sempre quando il direttore in base al motivo indicato dal richiedente, creda di acconsentire alla domanda o sia autorizzato dal Ministero.

§ 226. Alle vedove, agli orfani ed ai congiunti degli operai devono essere rilasciate, ove le richiedano, le copie degli stati di servizio che possano loro abbisognare per unirle alla domanda di pensione.

§ 227. Per le copie degli stati di servizio di operai che cessarono definitivamente dal servizio pei motivi di cui al § 216 *c*), le domande in carta da bollo da L. 1 devono essere rivolte dagli interessati al Ministero (Direzione generale leve e truppa — Divisione matricole).

§ 228. Nessuno, all'infuori del direttore, o di chi ne fa le veci, può rilasciare dichiarazioni relative ad azioni od alla condotta di persone addette alla direzione.

§ 229. In occasione del licenziamento di un operaio, e qualora questi lo richieda e ne sia meritevole, il direttore rilascia il certificato di buona condotta, mod. n. 10, nel quale debbonsi chiaramente indicare i motivi per cui l'individuo è licenziato.

All'operaio stato licenziato per punizione, o per assenza ingiustificata maggiore di 8 giorni, o per condanna subita durante il servizio, non spetta il certificato modello n. 10, ma gli viene rilasciato, ove ne faccia richiesta, l'attestato di servizio conforme al mod. n. 11.

I mod. n. 10 e 11 devono essere scritti in carta da bollo da centesimi 50, oppure, se rilasciati su carta non filogranata, devono essere sottoposti al bollo di 1 lira prima della firma. Se l'operaio cui è rilasciato l'uno o l'altro dei suddetti documenti, risulta indigente, possono gli stessi documenti essere rilasciati con esenzione della tassa di bollo, indicando sui certificati stessi che si rilasciano in carta libera per indigenza del richiedente.

Art. 22.

Personale operaio dei depositi di allevamento cavalli, delle sussistenze militari e della tipografia del Ministero

§ 230. Al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli e delle sussistenze militari (panifici e mulini) sono applicabili le norme del presente regolamento, eccezione fatta per quanto riguarda l'organico, l'orario di lavoro, le paghe, i soprassoldi, le indennità e competenze di qualsiasi specie cui verrà provveduto con norme speciali.

Per gli operai della tipografia del Ministero restano in vigore la disposizioni contenute nel R. decreto in data 10 febbraio 1907.

Disposizioni transitorie.

§ 231. Le disposizioni del presente regolamento avranno effetto dal 1° agosto 1908.

Per quanto riguarda le retribuzioni tale effetto retroattivo sarà però limitato alle sole paghe ad economia.

§ 232. Con decorrenza dalla data di cui al paragrafo prece-

dente deve essere iscritto a matricola tutto il personale a ruolo.

§ 233. Nell'effettuare l'iscrizione a matricola di cui al paragrafo precedente, deve ripartirsi il personale operaio nelle categorie di mestiere di cui tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento.

Qualora in conseguenza di tale ripartizione si avesse eccedenza in qualche categoria in confronto del numero stabilito dai quadri organici, di cui alle tabelle *G, H, I, L, M,* gli operai eccedenti resteranno in soprannumero, ma non possono farsi nuove ammissioni nelle categorie in cui si verifica tale eccedenza, fino a che il numero non sia ridotto a quello stabilito dai menzionati quadri organici.

§ 234. Per gli operai che, alla data di promulgazione del decreto di approvazione del presente regolamento, si troveranno iscritti a matricola o a ruolo, verrà ai soli effetti di cui in appresso, computata l'anzianità di servizio tenendo conto anche del servizio straordinario prestato senza interruzione anteriormente al 1° luglio 1903, data da cui ebbe vigore il regolamento 5 ottobre 1903 per gli operai borghesi.

In relazione alla anzianità così stabilita si assegnerà ad ogni operaio la paga che in relazione al servizio prestato è stabilita dalla tabella *C* annessa al presente regolamento per il conseguimento degli aumenti per anzianità fino alla paga normale.

§ 235. Per i capi operai a matricola verrà accertata l'anzianità di grado ed in relazione ad essa verrà assegnata la paga in base alla tabella *D*.

§ 236. Con procedimento analogo a quello stabilito dal paragrafo precedente verrà assegnata la paga ai garzoni in base alla tabella *E*.

§ 237. Sono conservate in via transitoria le paghe godute dagli operai al 1° agosto 1908 che fossero superiori a quelle assegnate a senso dei §§ precedenti, ma non possono servire di base per successivi aumenti.

§ 238. Le paghe che non risultassero corrispondenti alla graduazione di 5 in 5 centesimi di cui al § 62 verranno elevate, a far tempo dal 1° agosto 1908, a quella paga della menzionata graduazione che è immediatamente superiore.

§ 239. Per il personale straordinario le direzioni possono conservare fino al 31 dicembre 1908 le paghe assegnate a tale personale, ma debbono al 1° gennaio 1909 trasmettere al Ministero un elenco nominativo in cui tali paghe sieno stabilite in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

§ 240. Saranno stabiliti assegni personali per quegli individui che per effetto dell'applicazione del nuovo regolamento dovessero sottostare ad una diminuzione di retribuzione non dipendente da mutamento di attribuzioni.

Tale assegno deve però essere diminuito, fino ad esaurimento, in corrispondenza degli aumenti di paga che fossero in seguito conseguiti dagli operai che ne sono provvisti.

§ 241. Per tutti gli appartenenti al personale operaio che in seguito all'applicazione del presente regolamento mutano denominazione e grado, verrà fatta apposita annotazione sullo stato di servizio affinchè sia loro consentito di conservare agli effetti dell'applicazione della vigente legge sulle pensioni, tutti i vantaggi che alle dette denominazioni e gradi erano connessi.

§ 242. Agli effetti della gratificazione di cui al § 201 è computato anche il servizio a ruolo prestato a senso del regolamento 5 ottobre 1903.

§ 243. Per il personale operaio dei depositi di allevamento cavalli, insino a tanto che non saranno stabilite per esso le nuove norme speciali di cui è cenno nel § 230, rimarranno in vigore quelle contenute nel regolamento approvato col R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411, in quanto erano applicabili al detto personale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
CASANA.

Tabella **A**.

Ripartizione degli operai in categorie di mestieri.

Categoria	MESTIERI	Mercedi ad ora		
		Minima	Normale	Massima
1ª	Aggiustatori meccanici di precisione — Aggiustatori montatori — Areonauti — Armaiuoli scelti — Artificieri pirotecnici — Calcografi — Calderai fucinatori — Capi macchina litografiche e tipografiche — Capi rimorchiatori — Chimici — Commessi della farmacia centrale militare — Disegnatori litografi — Elettricisti meccanici — Fabbri fucinatori scelti — Formatori scelti — Fonditori capi forno — Fotografi — Fotoincisori — Fototecnici — Galvanizzatori — Incisori di precisione — Incisori litografi — Incisori sul rame — Livellatori di canne — Macchinisti conduttori di locomotive ferroviarie — Modellisti in legno — Polveristi maestri — Stampatori litografi — Sellai tagliatori e bardai — Tornitori in metallo scelti — Tipografi compositori — Telegrafisti.	0.30	0.45	(1) 0.55
2ª	Aggiustatori comuni — Arcionisti — Carpentieri in legno — Calligrafi autografi — Capi commessi di magazzini centrali — Carradori (in ferro e legno) — Coloritori scelti (pittori ornamentisti) — Commessi di biblioteche — Disegnatori autografi — Falegnami scelti — Formatori comuni — Fonditori comuni — Fucinatori comuni — Incisori comuni — Macchinisti conduttori di caldaie a vapore — Piombai specialisti — Polveristi scelti — Rigatori — Tornitori di metalli comuni — Trapanatori di bocche da fuoco — Elettricisti comuni	0.20	0.45	0.50
3ª	Artificieri — Autografi — Conduttori di macchine utensili speciali, ingranaggi conici, pantografi ecc. — Calderai ribaditori — Incassatori e compositori di armi — Lanternai — Muratori mastri — Ottonai — Piloti — Polveristi comuni — Capi squadra di manovali — Tempratori di parti d'armi — Tornitori in legno	0.20	0.40	0.45
4ª	Agguagliatori di canne — Arrotini d'armi bianche — Battimazza — Brunitori di parti d'armi e di lavori fini — Capi barca — Cianografi — Commessi di magazzini centrali — Conducenti — Custodi di magazzini — Conduttori di dinamo — Conduttori di grue e macchine simili — Coloritori comuni — Conduttori di macchine utensili comuni (trapanatori, piallatori, incastratori, ecc.) — Falegnami comuni — Foratori e centratori di canne — Fochisti scelti — Gassisti (addetti ai gasogeni) — Gommisti — Inservienti di ufficio o di colombaie militari — Lattai semplici — Limatori — Legatori di libri — Manovali			

(1) Agli operai di 1ª categoria specializzati in un mestiere e distinti per eccezionale abilità e lodevole condotta potranno essere concesse mercedi massime superiori a L. 0.55 all'ora.

Categoria	MESTIERI	Mercedi ad ora		
		Minima	Normale	Massima
5ª	scelti — Muratori comuni — Portinai — Pomiciatori di pietre litografiche — Sarti — Scalpellini — Sellai comuni calzolai — Tempratori comuni — Ingrassatori di trasmissioni scelti	0.20	0.35	0.40
	Allievi incisori — Aiutanti calcografi — Aiutanti fotografi — Aiutanti fototecnici — Aiutanti legatori di libri — Aiutanti macchinisti litografi — Aiutanti meccanici — Aiutanti montatori di carta — Arrotini comuni — Cantonieri stradali — Guarda linee telefoniche e telegrafiche — Cuoiai per cinghie — Fochisti comuni — Ingrassatori di trasmissioni comuni — Manovali comuni — Marinai — Mettifogli alle macchine litografiche e tipografiche — Sbavatori comuni e da proietti — Scovolisti — Segatori — Torcolieri litografi	0.20	0.30	0.35
6ª	Operaie di qualsiasi mestiere	0.15	0.25	0.30
7ª	Operaie manovali	0.15	0.20	0.25

Tabella B.

Ripartizione dei capi operai in categorie di mestiere.

Categoria		Mercede ad ora	
		Minima	Massima
1ª	Capi operai provenienti dagli operai della 1ª categoria	0.60	0.80
2ª	Capi operai provenienti dagli operai della 2ª e 3ª categoria	0.55	0.70

Tabella C.

Permanenza in ogni mercede per gli operai fino al raggiungimento della normale.

	Categorie						
	1	2	3	4	5	6	7
da L. 0.15 a 0.20 . . . . . . anni	—	—	—	—	—	4	6
» » 0.20 » 0.25 . . . . . . »	—	2	3	3	4	6	
» » 0.25 » 0.30 . . . . . . »	—	3	3	4	5		
» » 0.30 » 0.35 . . . . . . »	4	4	4	5			
» » 0.35 » 0.40 . . . . . . »	5	5	6				
» » 0.40 » 0.45 . . . . . . »	6	7					

Tabella D.

Permanenza in ogni mercede per i capi operai fino al raggiungimento della massima.

	Categorie	
	1ª	2ª
da L. 0.55 a 0.60 . . . . anni	—	3
» » 0.60 » 0.65 . . . . »	3	3
» » 0.65 » 0.70 . . . . »	3	3
» » 0.70 » 0.75 . . . . »	3	
» » 0.75 » 0.80 . . . . »	3	

Tabella E.

Permanenza dei garzoni in una stessa mercede fino al raggiungimento della ordinaria. (Mercedi L. 0.06, 0.08, 0.10 all'ora).

Da L. 0.06 a 0.08 . . . . anni 1
» » 0.08 » 0.10 . . . . » 1

Tabella F.

Età minima prescritta per le ammissioni nel personale a matricola.

MERCEDI	Categorie						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
	anni	anni	anni	anni	anni	anni	anni
Operai a L. 0.15 all'ora . . .	—	—	—	—	—	18	18
» » 0.20 » . . .	—	18	18	18	18	20	23
» » 0.25 » . . .	—	19	19	20	20	23	30
» » 0.30 » . . .	21	21	21	22	24	30	
» » 0.35 » . . .	22	23	23	25	30		
» » 0.40 » . . .	24	25	26	30			
» » 0.45 » . . .	26	27	30				
» » 0.50 » . . .	28	30					
» » 0.55 » . . .	30						

Tabella G.

Quadro organico degli operai a matricola delle direzioni e stabilimenti d'artiglieria.

DIREZIONI	Capi operai — Categoria		OPERAI							Numero totale degli operai	Totale complessivo
	I	II	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Direzione d'artiglieria di:											
Alessandria		2	4	12	1	8	13	—	—	38	40
Genova		1	4	13	—	10	30	—	—	57	58
Maddalena		1	8	6	2	11	13	—	—	40	41
Mantova		2	3	7	2	19	16	—	—	47	49
Messina		2	8	12	2	33	25	—	—	80	82
Napoli		5	10	3	4	27	26	—	—	70	75
Piacenza		6	25	40	14	27	26	9	—	141	147
Roma (Direzione)		3	21	24	5	11	19	—	—	80	83
» (Ministero)		—	—	—	—	32	—	—	—	32	32
» (Ispettorato)		—	—	—	—	8	—	—	—	8	8
Spezia		6	7	37	2	51	8	—	—	105	111
Taranto		2	10	7	1	16	6	—	—	40	42
Torino		1	5	4	—	31	8	—	—	48	49
Venezia		5	16	20	2	43	19	2	—	102	107
Verona		2	7	5	3	32	9	—	—	56	58
Laboratorio di precisione		5	112	19	2	13	—	—	—	146	151
» fotolitografico		—	25	4	—	6	4	—	—	39	39
Arsenale di costruzione di Napoli		13	59	31	8	114	25	—	—	237	250
» » Torino		17	102	90	50	200	34	4	—	480	497
Fabbrica d'armi di Brescia		9	41	26	15	99	10	—	—	191	200
» » Terni		18	78	92	70	190	10	—	—	440	458
» » Torre Annunziata		7	15	21	51	39	7	—	—	133	140
Officina di costruzione di Genova		10	95	53	26	70	9	7	—	260	270
» » Napoli		11	102	37	9	39	52	—	—	239	250
» » Torino		28	147	81	12	241	24	52	—	557	585
Laboratorio pirotecnico di Bologna		12	58	28	56	37	60	—	280	519	531
» » Capua		10	58	35	6	58	56	—	200	413	423
R. polverificio sul Liri		12	80	113	67	70	25	—	—	355	367
Polverificio di Fossano		6	44	1	1	1	—	—	—	47	53
Sezione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè		1	6	4	2	5	1	—	—	18	19
Totale . . .		197	1150	825	413	1541	535	74	480	5018	5215

Tabella H.

Quadro organico degli operai a matricola delle direzioni, sottodirezioni, officina di costruzione e reggimenti del genio.

DIREZIONI E COMANDI	Capi operai – Categoria I II	OPERAI I	OPERAI II	OPERAI III	OPERAI IV	OPERAI V	OPERAI VI	OPERAI VII	Numero totale degli operai	Totale complessivo
Direzione del genio militare di Alessandria	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10
» » » Ancona	—	—	—	1	8	—	—	—	9	9
» » » Bari	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6
Sottodir. aut. » » Belluno	—	—	1	—	2	15	—	—	18	18
Direzione » » Bologna	—	—	—	1	13	—	—	—	14	14
Sottodir. aut. » » Brescia	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3
» » » Cagliari	—	—	—	—	4	2	—	—	6	6
» » » Chieti	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5
» » » Cuneo	2	—	—	—	5	10	—	—	15	17
Direzione » » Firenze	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5
» » » Genova	—	1	—	1	17	3	—	—	22	22
Sottodir. aut. » » Livorno	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6
» » » Maddalena	—	—	—	—	2	4	—	—	6	6
Direzione » » Messina	—	—	—	—	9	17	—	—	26	26
» » » Milano	—	—	—	1	4	1	—	—	6	6
» » » Napoli	—	—	—	—	11	—	—	—	11	11
Sottodir. aut. » » Novara	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4
Direzione » » Palermo	—	—	—	—	8	—	—	—	8	8
Sottodir. aut. » » Piacenza	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10
Direzione del genio militare di Roma:										
Direzione	2	3	3	1	26	1	—	—	34	36
Ministero	1	3	3	4	2	—	—	—	12	13
Ispettorati e Comando	—	—	—	—	7	—	—	—	7	7
Direzione del genio militare di Spezia	—	1	—	—	7	27	—	—	35	35
Sottodir. aut. » » Taranto	2	—	—	—	5	2	—	—	7	9
Direzione » » Torino	—	3	—	—	23	—	—	—	26	26
Sottodir. aut. » » Udine	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2
Direzione » » Venezia	—	—	—	—	7	—	—	—	7	7
» » » Verona	—	—	—	—	14	—	—	—	14	14
Officina di costruzione di Pavia:										
Direzione	5	30	47	11	39	3	—	—	130	135
1° reggimento genio	2	—	2	—	—	—	—	—	2	4
2° » »	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
3° » »	13	6	1	—	2	—	—	—	9	22
4° » »	2	3	22	12	9	4	2	—	52	54
5° » »	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Brigata ferrovieri	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Totale	30	51	80	32	277	90	2	—	532	562

Tabella I.

Quadro organico degli operai a matricola dei magazzini centrali militari.

MAGAZZINO	Capi operai — Categoria I	II	OPERAI I	II	III	IV	V	VI	VII	Numero totale degli operai	Totale complessivo
Torino	14		6	39	—	44	—	112	—	201	215
Firenze	—		—	8	—	50	—	—	—	58	58
Napoli	—		—	9	—	60	—	—	—	69	69
Totale	14		6	56	—	154	—	112	—	328	342

Tabella L.

Quadro organico degli operai a matricola dell'Istituto geografico militare.

Capi operai — Categoria I	II	OPERAI I	II	III	IV	V	VI	VII	Numero totale degli operai	Totale complessivo
6		58	3	2	31	9	—	15	118	124

Tabella M.

Quadro organico degli operai a matricola della farmacia centrale militare.

OPERAI I	II	III	IV	V	VI	VII	Numero totale degli operai
33	—	—	—	—	53	—	86

Il numero 75 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica, testo unico, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduti i pareri della Commissione elettorale comunale di Castel Cellesi e della Commissione elettorale provinciale di Roma;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel Collegio elettorale di Montefiascone, provincia di Roma, il comune di Castel Cellesi è distaccato dalla sezione elettorale politica del comune di Roccalvecce e aggregato alla sezione del comune di Bagnorea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. XXX (Dato a Roma, il 10 gennaio 1909), col quale il fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Scheggia Pascelupo (Perugia) è stato parzialmente trasformato in sussidi e soccorsi a favore dei malati poveri, e col quale altresì il patrimonio del pio sodalizio è stato concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

N. XXXI (Dato a Roma, il 10 gennaio 1909), col quale i pii legati elemosinieri Zampieri-Cappello e Cappello-Gazzotti di Mel (Belluno) sono stati eretti in enti morali e concentrati nella Congregazione di carità del luogo.

N. XXXII (Dato a Roma, il 14 gennaio 1909), col quale l'ospedale « Luigia Gaspari Bressan » in Isola Vicentina, è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. XXXIII (Dato a Roma, il 28 gennaio 1909), col quale si approva lo statuto organico della Cassa ademprivile di Cagliari.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 16 corr. in San Giorgio in Bosco, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 17 febbraio 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di paga-

mento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 febbraio, in L. 100.36.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 febbraio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.76 22	101.89 22	103.24 57
3 1/2 % *netto*	103.21 29	101.46 29	102.72 99
3 % *lordo*	72.20 83	71.00 83	71.27 25

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le notizie di ieri sullo aggravarsi del conflitto austro-serbo sono oggi confermate, e tutte le informazioni che il telegrafo trasmette da Vienna, Pietroburgo e Belgrado accennano al verificarsi di prossimi importanti avvenimenti, le cui conseguenze non è possibile per ora prevedere.

L'Austria-Ungheria sembra decisa ad imporre alla Serbia il disarmo e la stessa *Neue Freie Presse* dice prossimo l'invio di un *ultimatum* alla Serbia.

In proposito il corrispondente da Pietroburgo del *Times* telegrafava ieri l'altro al suo giornale nei seguenti termini:

« Uno straordinario Consiglio di ministri ha avuto luogo oggi, nel pomeriggio. Credo sapere che il Consiglio si è occupato degli affari balcanici. L'opinione generale è che il Governo si preoccupa delle prossime complicazioni fra l'Austria e la Serbia. Corre voce che sia stato mandato un *ultimatum* a Belgrado in cui l'Austria minaccia l'occupazione del territorio serbo fra alcuni giorni. Si dice che l'esercito austro-ungarico viene mobilizzato e che la mobilizzazione deve essere finita il primo di marzo, nella quale epoca si può aspettarsi un intervento armato in Serbia.

« La presente situazione ha una grande analogia cogli avvenimenti che precedettero l'annessione della Bosnia-Erzegovina. La opinione pubblica in Russia è stata tuttavia questa volta preparata dalla stampa, che ha richiamata l'attenzione sul recente e serio tentativo dell'Austria di turbare la pace mondiale.

« Se le voci che corrono fossero confermate dagli eventi, è probabile che vi sarebbe una grande agitazione in Russia. Prevale la convinzione, anche fra i russi più circospetti, che le misure che vengono prese da parte dell'Austria, porteranno ad una inevitabile guerra europea, e si domanda non senza stupefazione se le grandi potenze alleate per la causa della pace prenderanno davvero tutte le precauzioni necessarie per fermare la ondata invaditrice austriaca ».

I corrispondenti del *Daily Mail* e dello *Standard* da Pietroburgo, confermando l'eccitazione del popolo russo, assicurano che, malgrado tutta la buona volontà del Governo russo di voler evitare una guerra, se l'Austria varcasse i confini ed occupasse Belgrado, non potrebbe rimanere indifferente.

I giornali russi hanno un linguaggio violento contro l'Austria e sono in ciò d'accordo con l'opinione pubblica preponderante.

***

Secondo un recente dispaccio da Theran al *Novoje Wremia*, di Pietroburgo, lo Scià di Persia, sgomento per i successi dei nazionalisti, avrebbe dichiarato ai ministri d'Inghilterra e di Russia che ristabilirà la Costituzione, se le potenze gli garantiscono il trono, la vita e l'inviolabilità della sua famiglia e dei suoi beni. I ministri non hanno dato una risposta categorica.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato dal generale Brusati, si recò ieri alla caserma dell'81° reggimento fanteria ai Prati di Castello.

S. M. fu ricevuta dal colonnello e da tutti gli ufficiali del reggimento, i quali l'accompagnarono nella visita delle camerate.

Dopo aver assistito alle esercitazioni dei soldati nel cortile della caserma, S. M. espresse al colonnello Bassi, comandante il reggimento, il proprio compiacimento per la visita fatta.

S. M. la Regina Elena visitò iermattina la clinica chirurgica al Policlinico, ove fu ricevuta dal direttore del nosocomio, prof. Torti, e da tutti i sanitari ivi addetti.

S. M. volle vedere tutti i padiglioni, soffermandosi fra i letti degli infermi, per i quali ebbe parole di conforto.

L'Augusta Signora si trattenne oltre un'ora tra gli infermi che, commossi, ne benedissero la visita pietosa.

Sua Maestà l'Imperatrice Maria Feodorovna, madre dell'Imperatore di Russia, ha fatto giungere a Sua Maestà la Regina Elena, per mezzo dell'Ambasciata imperiale a Roma, le insegne dell'Ordine della Croce Rossa (stato fondato nel 1878 dal fu suo consorte lo Czar Alessandro III), dichiarando di aver voluto così dare all'Augusta Donna un segno di ammirazione per le cure prestate ai feriti nello spaventoso disastro.

Ospite augusta. — Ieri, alle 13.40, è giunta in Roma, viaggiando in istretto incognito, S. M. la Regina di Svezia. Era ad attenderla nella sala Reale il ministro di Svezia presso la Real Corte, Bar. De Bild, con tutto il personale della Legazione.

S. M. la Regina, dopo essersi intrattenuta pochi minuti coi presenti, si recò in landeau al Grand Hôtel ove col suo seguito prese alloggio.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale di Roma, tenutasi iersera sotto la presidenza dell'assessore Tonelli, dopo qualche osservazione del consigliere Susi sul processo verbale e lo svolgimento di una interpellanza Trinchieri sul servizio ferroviario a Fiumicino, approvò parecchie proposte d'indole amministrativa.

Il Consiglio si riunì poscia in seduta segreta.

Al Pantheon. — La solenne annuale cerimonia funebre che lo Stato celebra in suffragio del compianto Re Umberto I avrà luogo quest'anno il 15 anzichè il 14 marzo, cadendo questo giorno in domenica. Dal 22 corr. al 22 marzo p. v., il Pantheon sarà chiuso al pubblico per procedere allo addobbo del tempio, e dopo la cerimonia - a rimetterlo allo stato consueto.

Per i danneggiati dal terremoto. — Alle LL. MM. il Re e la Regina sono pervenute, e furono versate d'ordine sovrano alla Banca d'Italia pel Comitato nazionale di soccorso:

A Sua Maestà il Re, dal signor Antonio Carpita, Chicago L. 113.30, dal Salomon Deutschlander di Puhè (Ungheria) L. 10, dal sig. Giuseppe Franco per il Comitato di soccorso fra attori italiani ed americani in New York L. 798.25, dal signor Vincenzo Spadafora colletta fra abitanti di Wallace Ivaho (2° invio) L. 519, dal signor C. R. Carter per la « First Baptist Church of Reno », Nevada L. 82.

A sua Maestà la Regina: dal signor Josep Valitzky per abitanti di Villelitenoff (Russia) lire 337, dai signori Rozowsky e Ziboulsky pel Consiglio dei capi dell'assemblea sociale di Jalta (Russia) serata di beneficenza lire 2347.90, dal sig. Michele Temnikoff di Simbirsk (Russia) lire 13.15, dalla Banca russa pel commercio estero in Pietroburgo da parte di un gruppo di persone russe che desiderano non essere nominate (ricavo di lotteria di beneficenza) lire 2645.50, dalla marchesa Dora Maestri Molinari pei propri genitori residenti in Russia lire 500, dalla signora Annie Krug, pel Comitato di soccorso in Berlin (Canadà) lire 1020, da una madre francese di Neully (Francia) lire 50.20, dal sig. Vladimir Rojdiestwenski di Onega (concerto di beneficenza) lire 240, dal club di mutuo soccorso di Lugansk (per mezzo dell'Ambasciata di Russia) lire 208.80, dalla signora Natalia Komiakoff pel Comitato dame Petersbourg-Messina (stesso mezzo) 3° invio lire 50,000, dal Comitato dame spagnuole per ricavo rappresentazione di gala al teatro Reale di Madrid (a mezzo Ambasciata di Spagna) lire 30,000, dai signori Dufour e Vadilo, Wladiwostok, ricavo rappresentazione di beneficenza lire 1100, dal signor Garru Murat (Cantal) lire 5.

*** La Camera dei Consoli, stabilita in Roma, ha inviato al ministro degli affari esteri lire 1000 a beneficio dei danneggiati.

*** La Camera dei deputati di Francia ha compiuto un altissimo atto di fraternità, di espressione della solidarietà latina per il quale perenne sarà la riconoscenza italiana. Essa ha approvato senza discussione all'unanimità il progetto per l'apertura di un credito straordinario di un milione sul bilancio dell'esercizio 1909 del Ministero degli esteri a favore delle vittime del terremoto di Calabria e Sicilia.

*** A Barcellona, un gruppo di gentili e pietose dame con a capo la marchesa di Villamediana, che fu per parecchi anni ospite di Roma e dell'Italia e amantissima, organizzò una splendida festa teatrale, alla quale accorse il fiore della cittadinanza barcellonese. Furono recitate varie commedie interpretate da signore e signori filodrammatici fra le quali la baronessa dell'Aquila, italiana.

L'introito fu cospicuo. Tutti i giornali della metropoli catalana ebbero articoli di plauso per la benefica, indovinata serata.

*** Nel *Foglio d'ordini* S. E. il ministro della marina con sincero plauso porta a conoscenza della R. marina l'atto generoso compiuto dagli ufficiali e dagli equipaggi americani della flotta dell'Atlantico, i quali hanno in una colletta raccolto ed a lui versato la cospicua somma di L. 16,116.81 a favore delle famiglie degli ufficiali e dei marinai scomparsi o danneggiati nel recente terremoto calabro-siculo.

Questo atto di generoso cameratismo - dice S. E. il ministro - è stato accompagnato da espressioni di sincera simpatia per la marina italiana, a nome della quale io ho trasmesso al Governo degli Stati Uniti i sentimenti della più viva ed affettuosa riconoscenza.

*** L'Ambasciata di Russia in Roma ha ricevuto dal comm. Martino, pro-sindaco di Messina, il seguente telegramma in data 16 febbraio 1909:

« Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta dopo l'immane catastrofe, interprete degli unanimi sentimenti dei superstiti, deliberò di eternare con un monumento gli atti di eroismo compiuti con slancio generoso di sublime solidarietà umana dagli ufficiali e marinai russi qui accorsi, primi fra tutti.

« Piaccia all'E. V. rendersi di ciò interprete presso S. M. l'Imperatore ».

L'incaricato d'affari di Russia, barone Korff, ha risposto col seguente telegramma del 19 febbraio:

« Pro-sindaco Martino — Messina.

« In risposta al telegramma col quale voi mi avete informato della deliberazione del Consiglio comunale di Messina per l'erezione di un monumento commemorativo dell'opera di salvataggio compiuta dai nostri marinai dopo la terribile catastrofe che ha seminato lutto e ruine nella vostra fiorente città - telegramma del quale per il tramite del ministro degli affari esteri ho dato notizia al mio augusto Sovrano - S. M. l'Imperatore si è degnata di ordinarmi di farvi sapere che egli ne è stato sinceramente commosso e di essere interprete presso il Consiglio comunale di Messina della sua calorosa gratitudine.

« L'incaricato d'affari russo
« *Barone Korff* ».

La Commissione per le Banche. — Ieri, presieduta da S. E. il ministro del tesoro, Carcano, la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ha tenuto due adunanze con l'intervento dei senatori Colombo, vice presidente, Faina, Martuscelli e Vacchelli e dei commendatori D'Agostino, Padoa e Magaldi.

La Commissione, approvando la relazione da presentarsi al Parlamento sui risultati dell'ultima ispezione triennale agli Istituti di emissione, ha votato un encomio alla Banca d'Italia per l'opera solerte e illuminata rivolta alla liquidazione delle sue attività immobilizzate e segnatamente per aver pensato a mobilizzare, anche con vantaggio della pubblica economia, la parte del suo patrimonio rappresentata da fondi rustici.

Ha poi espresso voto favorevole sulle modificazioni da introdursi nello statuto della Banca d'Italia, in seguito alle recenti leggi del dicembre 1907 e 1908.

Ha infine approvato lo schema del nuovo testo unico di tutte le disposizioni di legge riguardanti gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, compilato dall'Ispettorato generale del Ministero del tesoro, lodando il diligente lavoro da esso predisposto.

Camera di commercio. — Ieri, alle 10 1\|2, si è riunito il Consiglio della Camera di commercio di Roma.

Fra le numerose, importanti deliberazioni prese, havvi quella di erogare contributi in favore:

del Comitato permanente dei Congressi internazionali delle Camere di commercio e delle Associazioni commerciali;

del Comitato promosso dalla Lega navale italiana per l'offerta della bandiera alla corazzata *Roma*;

dell'Esposizione internazionale di applicazioni dell'elettricità in Brescia;

dell'Esposizione delle utilizzazioni secondarie della vite promossa dalla locale Società agricoltori.

Un cospicuo contributo straordinario di L. 5000 la nostra Camera ha concessa al Comitato per le corse ad ostacoli e per il concorso ippico che avranno luogo il prossimo maggio in Roma.

La Camera ha voluto così dare valido appoggio ad una iniziativa diretta a scuotere l'attuale stato di depressione e ravvivare il movimento commerciale della città.

Ed in proposito la Camera ha espresso il voto che il Governo conceda per la circostanza i massimi ribassi ferroviari.

Società geografica italiana. — *Esplorazioni africane.* — Ieri sera, a bordo del piroscafo *Adria*, della Navigazione generale italiana, sono partiti da Napoli i dottori Carlo Figini e Leo Maddalena, per raggiungere a Massaua il capitano A. M. Tancredi, col quale intraprenderanno l'esplorazione scientifica dell'Assaorta e regioni limitrofe.

Questa esplorazione precede la spedizione nella Dancalia, della quale sarà complemento.

Emigrazione sconsigliata. — Il Gabinetto del sindaco di Roma, avverte:

Dall'ufficio d'informazioni e di lavoro per gli italiani a Nuova York è stata inviata al sindaco la seguente comunicazione:

« In questi giorni sono arrivati in New York parecchi emigranti provenienti da codesto Comune e noi sentiamo il dovere di dirigerci alla S. V. Ill.ma per pregarla nel modo più vivo di sconsigliare ai suoi amministrati di emigrare nel momento presente verso gli Stati Uniti d'America.

« Questo paese sente tuttora gli effetti della crisi finanziaria del 1907, e da tutte le persone competenti si prevede che non prima dell'estate prossima saranno ripresi i lavori nei quali abitualmente vengono impiegati gli italiani.

« I nostri connazionali, venendo qui nel momento presente, corrono il rischio di rimanere disoccupati per moltissimo tempo.

« Preghiamo la S. V. Ill.ma a voler fare il possibile per evitare l'emigrazione da codesto Comune verso gli Stati Uniti d'America ».

Anfiteatro Corea. — Il concerto orchestrale di domani, domenica, incomincerà alle ore 16 e sarà diretto dal maestro, già celebre violinista, Oskar Nedbal, direttore della Tonkunstler Orkestre di Vienna. Egli è un noto direttore d'orchestra ed ha avuto grandi successi a Berlino ed a Parigi.

Boemo di nascita, è un ammiratore dell'Italia ed a Vienna diede la prima *matinée* musicale a favore dei danneggiati dal terremoto calabro-siculo.

Ecco il programma: Sinigaglia, *Le baruffe chiozzotte* (ouverture); Dvorak, *Sinfonia*, n. 5 (*Dal nuovo mondo*); Liszt, *Tasso* (poema sinfonico).

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di febbraio corrente reca:

« Le nevicate e le gelate hanno fatto ritardare il proseguimento dei vari lavori campestri in molti luoghi dell'Italia superiore. Per il rimanente le buone condizioni della campagna hanno favorito i lavori di potatura della vite e degli alberi da frutta e la concimazione dei prati. In Sicilia i mandorli sono fioriti e sono anche molto promettenti. Prosegue bene la raccolta degli agrumi. Belli i prati ed i foraggi ».

Movimento commerciale. — Il 18 corrente furono caricati a Genova 1115 carri, di cui 476 di carbone pel commercio e 75 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 358, di cui 115 di carbone pel commercio e 48 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 345, di cui 239 di carbone pel commercio e 51 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 212, di cui 84 di carbone pel commercio e 23 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 108, di cui 74 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd sabaudo, è partito il 17 corrente da Buenos Aires per Genova. L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è partito da New York per Napoli e Genova. Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd sabaudo, è giunto a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 19. — Secondo notizie dei giornali dal Marocco, il Roghi è stato battuto. Egli è assediato nel Marabut di Sidi Amed Suruck, ove si è rifugiato dopo la sua sconfitta.

CEUTA, 19. — In seguito all'aggressione di cui fu oggetto un luogotenente della guardia civile sul territorio spagnuolo da parte dei Mauri, devoti, credesi, al bandito Valiente, tre colonne sono partite ieri alle 5 del mattino, per ordine del governatore della piazza verso Penim Sala Castilleyos. Esse erano formate da fanteria, artiglieria da montagna e tiragliatori riffani.

Verso mezzogiorno si udì un cannoneggiamento, che era senza dubbio diretto contro le case fortificate, ove è rifugiato Valiente.

PIETROBURGO, 19. — La Duma, in una seduta durata fino alle prime ore del mattino, ha esaurito la discussione prolungatasi vivacemente per cinque giorni circa le interpellanze della destra sui disordini terroristi nel Caucaso.

È stata approvata una mozione presentata dagli ottobristi che chiede una inchiesta e la introduzione di numerose riforme, tenendo conto dei legittimi diritti di tutte le razze del Caucaso.

VIENNA, 19. — Si assicura che il Governo bulgaro sarebbe stato informato che la Russia, la Francia e l'Inghilterra avrebbero già riconosciuto il regno di Bulgaria; il riconoscimento da parte delle altre potenze sarebbe imminente.

Lo Czar Ferdinando che è partito per recarsi ai funerali del granduca Vladimiro, sarebbe ricevuto a Pietroburgo cogli onori reali.

DURHAM, 19. — 108 cadaveri sono stati finora estratti dalle macerie nella miniera di West Stanley.

PARIGI, 19. — I giornali hanno da Vienna: Nei circoli autorizzati si dichiara che non bisogna annettere alla partenza in congedo del ministro di Austria-Ungheria a Belgrado il carattere di rottura delle relazioni tra l'Austria e la Serbia.

BERLINO, 19. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive che l'ambasciatore di Germania a Parigi, principe Radolin, dichiara in un telegramma pervenuto al Ministero degli esteri che egli è completamente estraneo alla pubblicazione del telegramma dell'Imperatore nel giornale *Le Matin*. Nello stesso tempo l'ambasciatore esprime la sua indignazione per il fatto che il giornale, pubblicando il telegramma, abbia aggiunto slealmente un commento firmato col di lui nome.

VIENNA, 19. — Il Re Ferdinando di Bulgaria è partito alle 3 del pomeriggio per Pietroburgo.

PIETROBURGO, 19. — La Russia ha significato alle potenze che in occasione del viaggio dello Czar Ferdinando a Pietroburgo riconoscerà il Regno di Bulgaria.

Al riconoscimento del Regno di Bulgaria da parte della Russia seguirà immediatamente il riconoscimento da parte delle altre potenze.

BELGRADO, 19. — Nella seduta di oggi alla Scupstina è stato approvato un ordine del giorno di sfiducia contro il ministro del commercio, Glavinitch; ciò condurrà alle dimissioni del ministro del commercio e a quelle di altri due ministri, giovani radicali.

Si prevedono le dimissioni dell'intero Gabinetto Velimirovitch.

COSTANTINOPOLI, 19. — Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del protocollo dell'accordo austro-turco.

L'ambasciatore austro-ungarico attende domani la risposta definitiva da Vienna.

Se questa risposta è favorevole, lunedì sarà firmato il protocollo.

PARIGI, 19. — *Camera dei deputati.* — Buisson, radicale socialista, interpella il Governo per sapere perchè in un Comune del dipartimento delle Landes un edificio appartenente alla fabbriceria e dapprima destinato alla scuola primaria sia stato in seguito accordato al curato come alloggio.

A questo proposito l'oratore rimprovera il Gaverno di fare nella Landes una politica opportunista contro i veri repubblicani.

Alessandro Blanc pronuncia un discorso violentissimo, protestando contro le vessazioni di cui i maestri sono vittime.

L'oratore conclude invitando il presidente del Consiglio, Clémenceau, a dare prova di una qualità che la Camera non gli ha mai riconosciuto, cioè di lealtà.

L'oratore è richiamato all'ordine con iscrizione al processo verbale.

Il ministro dell'istruzione, Doumergue, spiega che il contratto relativo all'affitto dell'edificio, divenuto presbiterio e non scuola, è assolutamente legale. Il maestro ebbe il torto di usare violenza verso il municipio e di tentare di violare la legge che garantisce la libertà dei municipi.

La Camera approva quindi con 419 voti contro 69, l'ordine del giorno puro e semplice chiesto dal ministro.

SOFIA, 19. — L'incaricato di affari della Turchia, Refvik Bey, ha fatto oggi un passo presso il ministro degli esteri per sapere quanto vi fosse di vero della voce riprodotta dai giornali bulgari della imminente mobilizzazione di una o più divisioni dell'esercito bulgaro e nello stesso tempo per lagnarsi del tono poco amichevole della stampa bulgara verso il nuovo Gabinetto turco.

Essendo il ministro degli esteri assente, il suo rappresentante ha dato a Refvik Bey spiegazioni rassicuranti, dichiarando che quelle voci sono destituite di fondamento.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni*. — Continua la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso del Trono.

Si respinge con 276 voti contro 107 un emendamento relativo alla riforma dei dazi doganali.

LONDRA, 19. — I giornali pubblicano la nota seguente:

Nei circoli ufficiali non si sa nulla che giustifichi la voce allarmante diffusa circa le relazioni austro-serbe.

Nei circoli diplomatici si è rimasti sorpresi per queste voci alle quali non si dà alcun credito.

HONOLULU, 19. — Sono stati presentati all'assemblea legislativa due *bill* tendenti a vietare ai giapponesi la pesca nelle acque della isola di Hawai.

LONDRA, 20. — Il corrispondente del *Times* da Teheran dice che il ministro delle finanze russo si è recisamente opposto a che la Banca di Russia a Teheran presti il suo aiuto finanziario allo Scià.

Lo stesso giornale ha da Costantinopoli: Si prepara la ripresa immediata dei negoziati colla Russia per la soluzione delle difficoltà turco-bulgare.

Si assicura che l'accordo definitivo con l'Austria-Ungheria non può tardare molto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

19 febbraio 1909

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.86.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 8.6.
	minimo 0.0.
Pioggia in 24 ore	—

19 febbraio 1909.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Baviera, minima di 749 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito, fino a 7 mm. sulla penisola Salentina; temperatura generalmente diminuita; alcuni venti forti settentrionali sulla penisola Salentina e Napoletano.

Barometro: massimo a 768 al nord; minimo a 760 sulla Sardegna.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord, vari altrove; cielo sereno al nord, nuvoloso altrove; mare ancora qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 febbraio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio ..	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	10 3	2 9
Spezia	coperto	calmo	9 9	1 2
Cuneo	1/4 coperto	—	2 7	— 5 2
Torino	sereno	—	1 8	— 4 4
Alessandria	coperto	—	3 2	— 6 5
Novara	sereno	—	4 6	— 2 4
Domodossola	sereno	—	5 5	—10 0
Pavia	sereno	—	5 3	— 8 9
Milano	sereno	—	5 1	— 3 8
Como	sereno	—	4 4	— 4 9
Sondrio	sereno	—	3 6	0 0
Bergamo	sereno	—	3 7	— 2 6
Brescia	3/4 coperto	—	4 8	— 2 7
Cremona	sereno	—	3 3	— 5 1
Mantova	sereno	—	6 4	0 0
Verona	sereno	—	5 5	— 2 2
Belluno	1/2 coperto	—	1 6	— 6 3
Udine	sereno	—	3 0	— 3 1
Treviso	coperto	—	5 7	— 1 2
Venezia	—	—	—	—
Padova	coperto	—	4 7	— 1 6
Rovigo	1/2 coperto	—	6 5	— 2 5
Piacenza	sereno	—	1 6	— 8 0
Parma.	sereno	—	4 0	— 4 4
Reggio Emilia ...	sereno	—	2 5	— 3 8
Modena	sereno	—	3 1	— 4 0
Ferrara	1/4 coperto	—	5 3	— 2 6
Bologna	sereno	—	3 6	— 1 1
Ravenna	3/4 coperto	—	4 8	— 5 3
Forlì	sereno	—	4 6	— 3 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	6 0	— 4 0
Ancona	sereno	calmo	5 0	— 2 8
Urbino	sereno	—	1 8	— 3 6
Macerata	1/4 coperto	—	4 7	— 3 1
Ascoli Piceno ...	sereno	—	6 0	— 2 0
Perugia	sereno	—	5 4	— 3 0
Camerino	sereno	—	1 5	— 4 4
Lucca	1/4 coperto	—	7 9	— 1 3
Pisa	1/4 coperto	—	10 2	— 0 1
Livorno	1/2 coperto	mosso	9 5	2 0
Firenze	sereno	—	8 2	— 3 4
Arezzo	sereno	—	6 2	— 3 7
Siena	sereno	—	5 0	— 0 4
Grosseto	1/4 coperto	—	7 8	— 2 8
Roma	sereno	—	9 0	0 0
Teramo	sereno	—	6 6	— 2 7
Chieti	sereno	—	3 0	— 3 0
Aquila	sereno	—	0 9	— 8 5
Agnone	sereno	—	— 0 8	— 7 8
Foggia	3/4 coperto	—	6 0	0 0
Bari	3/4 coperto	agitato	6 6	3 0
Lecce	1/2 coperto	—	6 0	1 8
Caserta	sereno	—	6 5	— 0 8
Napoli	sereno	legg. mosso	6 1	0 3
Benevento	1/4 coperto	—	5 8	— 4 4
Avellino	1/4 coperto	—	2 7	— 5 8
Caggiano	sereno	—	— 2 0	— 5 2
Potenza	1/4 coperto	—	— 1 4	— 5 6
Cosenza	sereno	—	7 8	— 2 0
Tiriolo	sereno	—	4 6	— 5 4
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	11 0	4 1
Palermo	nebbioso	mosso	10 6	0 2
Porto Empedocle .	sereno	calmo	10 1	4 7
Caltanissetta	sereno	—	6 7	0 0
Messina	—	—	—	—
Catania	3/4 coperto	mosso	11 5	1 8
Siracusa	3/4 coperto	agitato	12 0	4 3
Cagliari	3/4 coperto	calmo	11 0	4 0
Sassari	3/4 coperto	—	11 2	2 8

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*